Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 7 gennaio 1981

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sicilia

Regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1980, n. **929.**

Determinazione delle misure nette giornaliere del premio industriale da corrispondere al personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con decorrenza 1° gennaio 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 29;

Vista la legge 27 ottobre 1973, n. 674;

Visto l'art. 22 della legge 3 aprile 1979, n. 101;

Visto l'accordo intervenuto il 13 marzo 1980 tra il Governo ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali del personale postelegrafonico SILP - SILULAP - SILTS - FIP - UILPOST - UILTES, aderenti alla Federazione Unitaria CGIL - CISL - UIL e SINDIP sulla revisione delle misure giornaliere del premio industriale spettante al personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che alla suddetta data del 13 marzo 1980 non erano stati definiti i provvedimenti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, concernenti la individuazione delle qualifiche funzionali e la definizione dei relativi profili professionali del personale postelegrafonico, per cui, ai fini della rideterminazione delle misure giornaliere del premio industriale, si è dovuto fare riferimento ai raggruppamenti stabiliti nelle tabelle *A* e *B* allegate alla citata legge 27 ottobre 1973, n. 674;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 le misure nette giornaliere del premio industriale, di cui alle tabelle *A* e *B* allegate alla legge 27 ottobre 1973, n. 674, sono così maggiorate:

Tabella A - Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

L. 160 nette giornaliere per il personale dei raggruppamenti 14, 13, 12 e 10;

L. 320 nette giornaliere per il personale dei raggruppamenti 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4 e 3;

L. 320 nette giornaliere per il personale operaio compreso nel raggruppamento 14 e per i direttori aggiunti di divisione, compresi nel raggruppamento 2;

L. 500 nette giornaliere per il personale direttivo con qualifiche ad esaurimento, compreso nei raggruppamenti 1 e 2.

Tabella B - Azienda di Stato per i servizi telefonici:

L. 160 nette giornaliere per il personale dei raggruppamenti 15, 14, 12 e 11;

L. 320 nette giornaliere per il personale dei raggruppamenti 13, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 e 3;

L. 320 nette giornaliere per gli impiegati addetti ai servizi interni negli uffici esecutivi soggetti a turni rotativi compresi nel raggruppamento 11 e per i direttori aggiunti di divisione, compresi nel raggruppamento 2;

L. 500 nette giornaliere per il personale direttivo con qualifiche ad esaurimento, compreso nei raggruppamenti 1 e 2.

Art. 2.

Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente decreto si farà fronte, nei limiti di spesa annua stabiliti dall'art. 22 della legge 3 aprile 1979, n. 101:

per l'anno finanziario 1979, a carico dei capitoli relativi al premio industriale, iscritti nello stato di previsione della spesa delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, utilizzando all'uopo, in applicazione del citato art. 22 della legge n. 101, le somme impegnate nel medesimo anno sui predetti capitoli;

per l'anno finanziario 1980 ed i successivi, a carico degli stanziamenti dei capitoli concernenti il suddetto premio industriale, iscritti nello stato di previsione della spesa delle medesime aziende per gli stessi anni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1980

PERTINI

FORLANI — DI GIESI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1981
Atti di Governo, registro n. 31, *foglio n.* 23

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gioielleria italiana, con sede e stabilimento in Oleggio Castello.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione S.p.a. Gioielleria italiana, con sede e stabilimento in Oleggio Castello (Novara);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gioielleria italiana, con sede e stabilimento in Oleggio Castello (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 marzo 1980 al 7 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11655)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.S.I. - Compagnia semiconduttori Italia, stabilimenti di Sabaudia e Giugliano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. C.S.I. - Compagnia semiconduttori Italia, stabilimenti di Sabaudia (Latina) e Giugliano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 15 marzo 1979, 24 maggio 1979, 21 luglio 1979, 27 settembre 1979, 11 marzo 1980, 12 maggio 1980 e 11 agosto 1980, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1978 al 28 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma e Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.S.I. - Compagnia semiconduttori Italia, stabilimenti di Sabaudia (Latina) e Giugliano (Napoli), è prolungata al 28 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11663)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1980.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Reggiani, in Bergamo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Reggiani di Bergamo;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 15 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 21 aprile 1978, 1° agosto 1978, 22 novembre 1978, 12 febbraio 1979, 24 aprile 1979, 2 agosto 1979, 6 dicembre 1979, 20 marzo 1980, 25 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 maggio 1977 al 15 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Reggiani di Bergamo, è prolungata al 14 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11654)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1980.

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruoli speciali dovute dalla S.p.a. Editoriale « L'Adige », in liquidazione, in Trento.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza in data 1° ottobre 1980, con la quale la S.p.a. Editoriale « L'Adige », in liquidazione, chiede, in via principale, la sospensione degli atti esecutivi intrapresi dall'esattoria di Trento per la riscossione del carico di I.R.P.E.F. (ritenute alla fonte) afferente il 1977, e dei relativi interessi e soprattassa, iscritto nei ruoli speciali di aprile 1980, per un complessivo ammontare di L. 301.476.000, e in via subordinata, una dilazione per il pagamento del carico stesso. A sostegno della richiesta adduce che non è in grado di corri-

spondere in unica soluzione il predetto rilevante importo e che la prosecuzione delle procedure coattive esattoriali determinerebbe la cessazione dell'attività dell'azienda editoriale, di cui è in corso la cessione alle società per azioni S.E.T. e S.I.T.E., che hanno, rispettivamente, rilevato la gestione della testata del quotidiano L'Adige e quella della tipografia, che provvede alla stampa del predetto quotidiano, garantendo il mantenimento del posto di lavoro al personale dipendente;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Trento ha espresso parere favorevole alla concessione delle agevolazioni previste dalla citata legge n. 46, in quanto sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento dell'attività produttiva;

Rilevato che, in base a quanto esposto dalla società Editoriale « L'Adige », la richiesta di sospensione avanzata dalla stessa non appare accoglibile e che, d'altra parte, la concessione della dilazione di pagamento, chiesta in via subordinata, può consentire alla società in parola di assolvere senza aggravio eccessivo il proprio debito tributario;

Considerato che, per l'adozione di tale provvedimento, sussistono le condizioni previste dal terzo comma introdotto nell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 3 della legge n. 46, concernente la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e straordinari;

Decreta:

Il pagamento del carico tributario ammontante complessivamente a L. 301.476.000, dovuto dalla S.p.a. Editoriale « L'Adige », è ripartito in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di febbraio 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 e successive modificazioni.

L'intendente di finanza di Trento è incaricato dell'esecuzione del presente decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(37)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1980.

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Ferrovia Suzzara-Ferrara, in Milano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Ferrovia Suzzara-Ferrara, con sede in Milano, chiede la sospensione della riscossione dei carichi di imposta di ricchezza mobile cat. *A*, afferenti gli anni 1966, 1967, 1969 e 1973, di imposte di ricchezza mobile cat. B e sulle società, afferenti gli anni dal 1967 al 1971, nonché dei relativi interessi, iscritti, per l'ammontare complessivo di L. 185.505.102, nei ruoli suppletivi e speciali di aprile 1979, adducendo di non poter corrispondere detto rilevante importo concernente, peraltro, redditi in contestazione innanzi la commissione tributaria di primo grado di Milano;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Milano, nel far presente che la S.p.a. Ferrovia Suzzara-Ferrara, trovandosi in condizioni deficitarie di gestione, usufruisce di sovvenzioni annue da parte dello Stato, esprime parere favorevole alla concessione della chiesta sospensione in quanto detta società svolge un servizio pubblico essenziale per cui sussiste la necessità di garantire il servizio stesso;

Considerato che la richiesta rientra nelle previsioni del quinto comma introdotto nell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dell'art. 4 della legge n. 46, concernente la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi esattoriali in presenza delle particolari condizioni previste nell'ultimo comma introdotto nell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 3 della stessa legge n. 46;

Decreta:

La riscossione del carico tributario di L. 185.505.102, iscritto a nome della S.p.a. Ferrovia Suzzara-Ferrara, è sospesa per un periodo di dodici mesi.

L'intendente di finanza di Milano, nel dare esecuzione al presente decreto, determinerà l'ammontare degli interessi, dovuti dalla predetta società, ai sensi dell'ultimo comma introdotto nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46.

A garanzia del credito erariale l'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi sui beni strumentali ed immobili della S.p.a. Ferrovia Suzzara-Ferrara.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(38)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1980.

Variazione automatica per il bimestre gennaio-febbraio 1981 del tasso di interesse massimo da applicare sui finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357 (Vajont, settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industria);

Visto il decreto in data 13 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio 204 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 30 aprile 1977 ed in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di prov-

vista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 308 del 10 novembre 1980, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1980 il costo della provvista è pari al 15,25% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 17,15%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati nel cennato decreto in data 13 aprile 1977 è pari al 15,25% per il bimestre gennaio-febbraio 1981, mentre la commissione onnicomprensiva da corrispondere agli istituti di credito per il 1981 resta pari all'1,90%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,25% per il bimestre gennaio febbraio 1981.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1981 è pari all'1,90%.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1981, il tasso di riferimento è pari al 17,15%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

(20)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1980.

Costo effettivo, per il bimestre gennaio-febbraio 1981 dei mutui previsti dall'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457, a favore dell'edilizia rurale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale e, in particolare, l'art. 26 riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visto il proprio decreto del 14 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 24 agosto 1979, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dal citato art. 26 della legge predetta è stato determinato nella misura del 15,05 % di cui:

a) 13,30% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, nonché l'art. 3 dello stesso decreto con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 10 novembre 1980, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1980 il costo della provvista è pari al 14,55% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto, della commissione, è pari al 16,30%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 14 luglio 1979, che il costo medio di provvista dei fondi per il settore in questione per il bimestre gennaio-febbraio 1981 è pari al 15%, mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito resta pari all'1,75 %;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15% per il bimestre gennaio-febbraio 1981.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1981 è pari all'1,75%.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1981 il tasso di riferimento delle suddette operazioni è pari al 16,75%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

(27)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1980.

Costo effettivo, per il bimestre gennaio-febbraio 1981 dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia, ed, in particolare, l'art. 6 relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo negli interessi per i finanziamenti previsti dall'art. 4 del provvedimento legislativo stesso;

Visto il decreto in data 23 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 166, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 29 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,35% e che detto tasso è composto:

a) 13,70% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,65% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 10 novembre 1980, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1980 il costo della provvista è pari al 14,55% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al:

16,20% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

16,30% per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 23 aprile 1977, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1981 è pari al 15% mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito viene stabilita nella misura dell'1,75%, indipendentemente dalla data di stipula dei contratti;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15% per il bimestre gennaio-febbraio 1981.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1981 è pari all'1,75%.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1981, il tasso di riferimento delle suddette operazioni è pari al 16,75%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

(26)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1980.

Variazione automatica per il semestre gennaio-giugno 1981 del tasso di interesse di riferimento da applicare ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, modificata ed integrata dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 23 dicembre 1975, n. 720 e 25 maggio 1978, n. 234, recanti modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Visto il decreto ministeriale in data 2 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 29 maggio 1979, con il quale, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 234, si dispone, all'art. 1, che il costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito mobiliare varierà, con periodicità semestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia e, all'art. 2, che la commissione riconosciuta agli istituti di credito potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto ministeriale n. 531966/73 del 28 giugno 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 4 luglio 1980, con il quale è stato determinato nella misura del 16,60% il tasso massimo di riferimento da applicare alle operazioni di credito navale nel semestre luglio-dicembre 1980, e che detto tasso è così composto:

a) 14,70% quale costo di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Considerato che la Banca d'Italia ha comunicato in conformità delle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto 2 aprile 1979 è pari al 15,25%, mentre la commissione onnicomprensiva da corrispondere agli istituti di credito per il 1981 è pari all'1,90%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,25% per il semestre gennaio-giugno 1981.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90% per il semestre gennaio-giugno 1981 il tasso massimo di riferimento da applicare alle suddette operazioni creditizie è pari al 17,15%.

Detto tasso avrà vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

(19)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1980.

Determinazione del tasso di riferimento da praticare per il quadrimestre gennaio-aprile 1981 sulle operazioni di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche ed integrazioni, relative, tra l'altro, alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo pubblico sugli interessi per le operazioni di miglioramento agrario;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1980, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 27, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 22 gennaio 1980, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle opera-

zioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15% e che detto tasso è composto:

a) 12,95% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 2,05% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare l'art. 2, del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità quadrimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 25 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 30 agosto 1980, con il quale si è stabilito che per il quadrimestre settembre-dicembre 1980 il costo di provvista è pari al 13,90% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,95%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 31 dicembre 1979, è pari al 15,20% per il quadrimestre gennaio-aprile 1981, e che la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari al 2,05%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,20% per il quadrimestre gennaio-aprile 1981.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1981 è pari al 2,05%.

In conseguenza, per il quadrimestre gennaio-aprile 1981, il tasso di riferimento sulle suddette operazioni si ragguaglia al 17,25%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

(29)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1980.

Costo effettivo, per il bimestre gennaio-febbraio 1981 dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto ed, in particolare, l'art. 4 relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo sugli interessi per i finanziamenti previsti dal medesimo articolo;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 390, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,35 % e che detto tasso è composto:

a) 13,70 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare l'art. 2, del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 10 novembre 1980, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1980 il costo della provvista è pari al 14,55 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al:

16,20 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

16,30 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto 19 marzo 1977, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1981 è pari al 15 %, mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito viene stabilita nella misura dell'1,75 %, indipendentemente dalla data di stipula dei contratti;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15 % per il bimestre gennaio-febbraio 1981.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1981 è pari all'1,75 %.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1981, il tasso di riferimento delle suddette operazioni è pari al 16,75 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

(22)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1980.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1981, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto del 23 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 27 gennaio 1978, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato periodicamente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1980, con cui è stato fissato nella misura del 13,75% il costo medio della raccolta per il bimestre gennaio-febbraio 1980 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,60% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,65% per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto in data 31 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 308 del 10 novembre 1980, con il quale si è stabilito il tasso predetto per il bimestre novembre-dicembre 1980;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 23 dicembre 1977, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1981 è pari al 15,25%, mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito resta pari all'1,65%, indipendentemente dalla data di stipula dei contratti;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,25% per il bimestre gennaio-febbraio 1981.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1981 è pari all'1,65%.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1981, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 16,90%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

(34)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1980.

Costo effettivo, per il bimestre gennaio-febbraio 1981, dei mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Abruzzo, dell'Umbria e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonchè norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania, ed, in particolare, l'art. 15, relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo negli interessi per i finanziamenti previsti dal medesimo articolo;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 389, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,35 % e che detto tasso è composto:

a) 13,70 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 10 novembre 1980, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1980 il costo della provvista è pari al 14,55 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al:

16,20 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

16,30 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 19 marzo 1977, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1981 è pari al 15 % mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito viene stabilita nella misura dell'1,75 %, indipendentemente dalla data di stipula dei contratti;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15 % per il bimestre gennaio-febbraio 1981.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1981 è pari all'1,75 %.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1981 il tasso di riferimento delle suddette operazioni è pari al 16,75 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

(24)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1980.

Costo effettivo, per il bimestre gennaio-febbraio 1981, dei mutui previsti dall'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica ed, in particolare, l'art. 42 riguardante la determinazione del tasso d'interesse dei mutui previsti dall'art. 41 della medesima legge, a favore di comuni e consorzi di comuni per l'attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;

Visto il decreto in data 12 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 26 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,35%, che detto tasso è composto:

a) 13,70 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,65% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare l'art. 2, del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 10 novembre 1980, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1980 il costo della provvista è pari al 14,55 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al:

16,20% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

16,30 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 12 aprile 1977, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1981 è pari al 15%, mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito viene stabilita nella misura dell'1,75%, indipendentemente dalla data di stipula dei contratti;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15% per il bimestre gennaio-febbraio 1981.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1981 è pari all'1,75%.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1981, il tasso di riferimento delle suddette operazioni è pari al 16,75%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

(25)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1980.

Variazione automatica per il bimestre gennaio-febbraio 1981 del tasso di interesse massimo da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357 (Vajont, proprietari unità immobiliari).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari);

Visto il decreto in data 13 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 luglio 1977, con il quale è stato stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il decreto del 31 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 10 novembre 1980, con cui è stato fissato nella misura del 14,55% il costo medio della raccolta per il bimestre novembre-dicembre 1980 e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 16,20% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° aprile 1978 e al 16,30% per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 13 aprile 1977, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1981, è pari al 15%, mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito per il 1981 è pari all'1,75% sia per le operazioni perfezionate a valere sui contratti stipulati anteriormente al 1978 che per quelle successive;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme in premessa è pari al 15% per il bimestre gennaio-febbraio 1981.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1981 è pari all'1,75%.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1981 il tasso di riferimento si ragguaglia al 16,75%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

(21)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1980.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1981, alle operazioni di credito per la ristrutturazione industriale di cui alle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464 e, in particolare, l'art. 9 che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla cennata legge n. 1101;

Visto il decreto in data 31 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1977, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 35, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 28 maggio 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,95% e che detto tasso è composto:

a) 14,20% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 308 del 10 novembre 1980, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1980 il costo della provvista è pari al 15,25% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione dell'1,90% vigente per il 1980, è pari al 17,15%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 31 marzo 1977 che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1981 è pari al 15,25% mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari all'1,90%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,25% per il bimestre gennaio-febbraio 1981.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1981 è pari all'1,90%.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1981, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 17,15%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

(30)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1980.

Determinazione del tasso di riferimento da praticare per il quadrimestre gennaio-aprile 1981 sui finanziamenti agevolati di cui alle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1980, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 28, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 22 gennaio 1980, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previsto dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15% e che detto tasso è composto:

a) 12,95% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 2,05% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare l'art. 2, del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità quadrimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 25 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 30 agosto 1980, con il quale si è stabilito che per il quadrimestre settembre-dicembre 1980 il costo di provvista è pari al 13,90% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,95%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 31 dicembre 1979, è pari al 15,20% per il quadrimestre gennaio-aprile 1981, e che la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari al 2,05%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,20% per il quadrimestre gennaio-aprile 1981.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1981 è pari al 2,05%.

In conseguenza il tasso di riferimento sulle suddette operazioni per il quadrimestre gennaio-aprile 1981 si ragguaglia al 17,25%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

(28)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1980.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1981, ai finanziamenti agevolati a favore dell'editoria di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria e, in particolare, l'art. 4, quinto comma, il quale stabilisce che il contributo negli interessi da accordare sui finanziamenti ivi previsti è determinato secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni;

Visto il decreto in data 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 195, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,95% e che detto tasso è composto:

a) 14,20% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 308 del 10 novembre 1980, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1980 il costo della provvista è pari al 15,25% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione dell'1,90% vigente per il 1980, è pari al 17,15%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 12 aprile 1977, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1981, è pari al 15,25% mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari all'1,90%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,25 % per il bimestre gennaio-febbraio 1981.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1981 è pari all'1,90%.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1981, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 17,15%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

(31)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1980.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1981 alle operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante credito agevolato al commercio e, in particolare, l'art. 3 il quale dispone che il tasso di riferimento viene stabilito con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 395, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,95% e che detto tasso è composto:

a) 14,20% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 308 del 10 novembre 1980, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1980 il costo della provvista è pari al 15,25% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione dell'1,90 % vigente per il 1980, è pari al 17,15%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 19 marzo 1977, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1981 è pari al 15,25% mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari all'1,90%;

Ritenuto valida tale comunicazione e dovendosi, quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,25% per il bimestre gennaio-febbraio 1981.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari all'1,90 %;

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1981, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 17,15%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

(32)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1980.

Tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero, nel bimestre gennaio-febbraio 1981, ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 326.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto in data 19 agosto 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1980, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 51, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 343 del 16 dicembre 1980, con il quale è stato determinato il tasso di riferimento da assumere come base per la concessione del contributo negli interessi sulle operazioni di credito agevolato previste dalla disposizione sopra richiamata e dalle leggi regionali recanti agevolazioni creditizie a favore del settore turistico-alberghiero;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica dei tassi di riferimento, con periodicità bimestrale, in relazione al variare del costo medio della provvista effettuata con emissioni obbligazionarie dagli istituti di credito fondiario ed edilizio, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno con le modalità previste dallo stesso articolo;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1981 è pari al 15% e che la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari all'1,75%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi, effettuata con emissioni obbligazionarie, per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa, è pari al 15% per il bimestre gennaio-febbraio 1981.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1981 è pari all'1,75%.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1981, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 16,75%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

(35)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1980.

Costo effettivo, per il bimestre gennaio-febbraio 1981 dei mutui previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata ed, in particolare, le disposizioni relative alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo sugli interessi per i finanziamenti stessi;

Visto il decreto in data 23 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 167, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 29 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,35% e che detto tasso è composto:

a) 13,70 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare l'art. 2, del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 10 novembre 1980, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1980 il costo della provvista è pari al 14,55 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al:

16,20 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

16,30 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 23 aprile 1977, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1981 è pari al 15 %, mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito viene stabilita nella misura dell'1,75 %, indipendentemente dalla data di stipula dei contratti;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15 % per il bimestre gennaio-febbraio 1981.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1981 è pari all'1,75 %.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1981, il tasso di riferimento delle suddette operazioni è pari al 16,75 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

(23)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1980.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1981, ai finanziamenti agevolati al settore industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 ed alla legge 12 agosto 1977, n. 675.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e, in particolare, l'art. 20 il quale, tra l'altro, dispone che il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore e, in particolare, l'art. 7, quarto comma, il quale, per i criteri di determinazione del tasso di riferimento, rinvia all'art. 20 del cennato decreto del Presidente della Repubblica n. 902;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 394, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,95% e che detto tasso è composto:

a) 14,20% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n 308 del 10 novembre 1980, con il quale si è stabilito che, per il bimestre novembre-dicembre 1980, il costo della provvista è pari al 15,25% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione dell'1,90% vigente per il 1980, è pari al 17,15%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 19 marzo 1977 che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1981 è pari al 15,25% mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari all'1,90%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,25% per il bimestre gennaio-febbraio 1981.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1981 è pari all'1,90%.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1981, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 17,15%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

(33)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 254

Corso dei cambi del 31 dicembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	930,55	930,55	930,50	930,55	925,50	925,50	930,45	930,55	—	930,55
Dollaro canadese	781,25	781,25	781 —	781,25	780,19	780,55	780,50	781,25	—	781,25
Marco germanico	474 —	474 —	475,15	474 —	474,98	475,05	475,27	474 —	—	475 —
Fiorino olandese	437,20	437,20	437,25	437,20	436,35	437,70	437,30	437,20	—	437,50
Franco belga	29,50	29,50	29,48	29,50	29,46	29,50	29,53	29,50	—	29,50
Franco francese	205,05	205,05	205,40	205,05	205,09	205 —	204,50	205,05	—	205 —
Lira sterlina	2221 —	2221 —	2220 —	2221 —	2203 —	2203,35	2220 —	2221 —	—	2221 —
Lira irlandese	1780 —	1780 —	1776 —	1780 —	1762,61	—	1759 —	1780 —	—	—
Corona danese	155,90	155,90	154,90	155,90	155,63	155,20	154,75	155,90	—	155,90
Corona norvegese	179,47	179,47	180,25	179,47	179,44	179,45	179,65	179,47	—	179,46
Corona svedese	214 —	214 —	212,25	214 —	211,37	211,40	211,41	214 —	—	214 —
Franco svizzero	525,30	525,30	527 —	525,30	526,45	526,45	522 —	525,30	—	525,30
Scellino austriaco	66,50	66,50	67,05	66,50	67,04	67,05	66,90	66,50	—	66,50
Escudo portoghese	17,50	17,50	17,55	17,50	17,49	17,50	17,50	17,50	—	17,50
Peseta spagnola	11,76	11,76	11,75	11,76	11,67	11,65	11,81	11,76	—	11,75
Yen giapponese	4,605	4,605	4,57	4,605	4,56	4,55	4,58	4,605	—	4,60

Media dei titoli del 31 dicembre 1980

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	61,275
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,725
» 5,50 % » » 1968-83	87,275
» 5,50 % » » 1969-84	83,250
» 6 % » » 1970-85	80,750
» 6 % » » 1971-86	76,700
» 6 % » » 1972-87	73,900
» 9 % » » 1975-90	76,250
» 9 % » » 1976-91	76,875
» 10 % » » 1977-92	84,175
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	79,025
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,775
» » » » 1- 7-1979/81	99,675
» » » » 1-10-1979/81	99,425
» » » » 1-12-1979/81	99,600
» » » » 1- 5-1979/82	98,175
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,700
» » » » 1-10-1979/82	99,125
» » » » 1- 1-1980/82	99,075
» » » » 1- 3-1980/82	98,225
» » » » 1- 5-1980/82	98,250
» » » » 1- 6-1980/82	98,250
» » » » 1- 7-1980/82	99,50
» » » » 1- 1-1980/83	98,800
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	100 —
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	96,450
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	89,550
» » » 12 % 1- 4-1982	95,550
» » » 12 % 1-10-1983	91,675
» » » 12 % 1- 1-1984	91,100
» » » 12 % 1- 4-1984	91,950
» » » 12 % 1-10-1984	91,850
» » Nov. 12 % 1-10-1987	89,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 dicembre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	930,50
Dollaro canadese	780,875
Marco germanico	474,635
Fiorino olandese	437,25
Franco belga	29,515
Franco francese	204,775
Lira sterlina	2220,50
Lira irlandese	1769,50
Corona danese	155,325
Corona norvegese	179,56
Corona svedese	212,705
Franco svizzero	523,65
Scellino austriaco	66,70
Escudo portoghese	17,50
Peseta spagnola	11,785
Yen giapponese	4,592

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Arruolamento ordinario, per l'anno 1981, di tremila allievi nel Corpo degli agenti di custodia

Art. 1.
Posti

E' indetto, per l'anno 1981, un arruolamento regionale ordinario per 3.000 allievi nel Corpo degli agenti di custodia.

Il predetto arruolamento è ripartito per le seguenti regioni con a fianco di ciascuna il numero dei posti disponibili:

Piemonte e Valle d'Aosta	n. 600
Liguria	» 350
Veneto	» 300
Lombardia	» 600
Trentino-Alto Adige	» 150
Emilia Romagna	» 250
Friuli-Venezia Giulia	» 250
Toscana	» 500

Art. 2.
Requisiti

Per la partecipazione all'arruolamento è prescritto il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadini italiani col godimento dei diritti civili e politici;

2) avere età non maggiore di 28 e non minore dei 18 anni;

3) essere celibi o vedovi senza prole;

4) essere in possesso della licenza elementare di grado superiore (5ª classe);

5) avere statura non inferiore a m 1,60, essere di sana e robusta costituzione ed immune da difetti fisici;

6) non avere subito condanne per delitti dolosi, né essere stati sottoposti a misure di sicurezza;

7) avere tenuto sempre buona condotta, non essere stati espulsi dall'Esercito, dalla Marina, dall'Aeronautica o da altri Corpi militarmente organizzati, e di non avere riportato qualifiche inferiori a quella di buono durante il servizio militare;

8) appartenere a famiglia di buona reputazione.

Tali requisiti devono essere posseduti anche alla data della sottoscrizione dell'atto di arruolamento.

Art. 3.
Domanda

La domanda di partecipazione all'arruolamento, redatta in bollo da L. 2.000, dovrà essere inviata entro il 30 aprile 1981, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio II - Sezione arruolamenti - Via Arenula, 70 - Roma, secondo lo schema allegato.

Art. 4.
Documenti

Alla domanda devono essere allegati, redatti in bollo, i seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di licenza elementare di grado superiore (5ª classe);

3) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e la mancanza di qualsiasi difetto fisico o psichico, nonché i seguenti dati: *A*) statura; *B*) peso; *C*) perimetro toracico; *D*) acutezza visiva senza lenti; *E*) sensibilità uditiva a voce afona.

Art. 5.
Accertamenti fisici, attitudinali e culturali

Gli aspiranti saranno sottoposti a cura delle commissioni previste dagli articoli 127 e 128 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, ai seguenti accertamenti:

1) visite specialistiche e visita medica generale per accertare l'incondizionata idoneità fisica al servizio di custodia, nonché l'assenza delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare;

2) somministrazione di appositi reattivi psicologici per determinare le attitudini al servizio penitenziario;

3) prove culturali a livello della 5ª elementare.

Art. 6.
Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Roma presso l'Istituto nazionale di osservazione di Rebibbia, via Bartolo Longo, 72.

Gli aspiranti saranno convocati, settimanalmente, a gruppi di cento.

Art. 7.
Spese

L'amministrazione fornisce gratuitamente il vitto e l'alloggio, mentre le spese di viaggio sono a carico degli interessati.

Art. 8.
Corso di addestramento

Gli aspiranti dichiarati idonei frequenteranno presso una delle scuole del Corpo degli agenti di custodia un corso di mesi sei di addestramento tecnico-professionale che può essere ridotto per particolari esigenze di servizio.

Art. 9.
Destinazione e stipendio

Al termine del corso gli allievi che supereranno gli esami finali saranno nominati agenti di custodia e destinati a prestare servizio nella regione da loro prescelta (vedasi art 1) per un periodo di anni tre al termine del quale potranno chiedere il trasferimento, a spese dell'amministrazione, in una regione di loro gradimento.

Sarà loro corrisposto lo stipendio mensile netto di lire seicentomila circa, oltre le indennità previste, secondo i casi, per legge.

Art. 10.
Carriera

Gli agenti di custodia possono partecipare, dopo tre anni di servizio, al corso di abilitazione al grado di vice brigadiere.

Tale termine è ridotto ad anni due ed anni uno per coloro che sono in possesso rispettivamente della licenza di scuola media inferiore e di quella di scuola media superiore.

Art. 11.

Per quanto non previsto dal presente bando saranno osservate le norme e le modalità vigenti in materia di arruolamento nei Corpi di polizia.

Roma, addì 28 dicembre 1980

Il Ministro: SARTI

Schema di domanda
(da redigere su carta da bollo)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale - Istituti di prevenzione e di pena - ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato il . . . in . . . . . residente in . . . .
(provincia . . . . .) via . . . . . . n. . .
chiede di essere arruolato nel Corpo degli agenti di custodia.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere di buona condotta;

3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;

4) di essere di stato civile celibe;
5) di avere il godimento dei diritti civili e politici;
6) di essere in possesso della licenza elementare di grado superiore;
7) di non essere iscritto ad alcun partito politico;
8) di non godere di alcuna pensione;
9) di essere iscritto nelle liste di leva . . . nel comune di . . . . . .;
10) di appartenere al distretto militare . . . .,
11) di aver prestato servizio militare . . .,
12) di non aver prestato servizio militare . . .,
13) di esercitare il mestiere di . . . .

A richiesta di codesto Ministero, il sottoscritto si impegna a produrre tutti i documenti idonei a confermare le dichiarazioni sopraelencate, nel termine che sarà fissato.

(55)

Incorporamento di unità di leva nel Corpo degli agenti di custodia, quali volontari ausiliari

Art. 1.
Posti

E' indetto per l'anno 1981-82 un arruolamento per duemilacinquecento agenti-ausiliari nel Corpo degli agenti di custodia. Detto arruolamento è ripartito in tre contingenti di ottocentocinquanta unità circa ciascuno, previo il nulla-osta del Ministero della difesa.

L'arruolamento sarà espletato in:

Settembre 1981 (III contingente 1981):
per i nati dal settembre al dicembre 1962; per gli appartenenti alla leva di terra, e per i nati dal novembre 1961 al dicembre 1962 per gli appartenenti alla leva di mare;

Gennaio 1982 (I contingente 1982):
per i nati dal gennaio all'aprile 1963, per gli appartenenti alla leva di terra, e per gli appartenenti alla leva di mare dal gennaio al dicembre 1963;

Maggio 1982 (II contingente 1982):
per i nati dal maggio all'agosto 1963, per gli appartenenti alla leva di terra, e per i nati dal gennaio al dicembre 1963, per gli appartenenti alla leva di mare.

I giovani nati anteriormente al settembre 1962, che usufruiscono per l'anno 1981 di rinvio alle armi, possono partecipare all'arruolamento con uno dei tre contingenti predetti purché documentino tale rinvio.

Art. 2.
Requisiti

Per la partecipazione all'arruolamento quali agenti ausiliari volontari nel Corpo degli agenti di custodia è prescritto il possesso dei seguenti requisiti:
1) essere cittadini italiani col godimento dei diritti civili e politici;
2) essere celibi o vedovi senza prole;
3) essere in possesso, come titolo di studio minimo, della licenza elementare di grado superiore (5ª classe);
4) essere di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti fisici, ed avere statura non inferiore a m. 1,60;
5) non avere subito condanne per delitti dolosi né essere stati sottoposti a misure di sicurezza;
6) appartenere a famiglia che goda buona reputazione in pubblico;
7) essere stati dichiarati idonei alla visita militare di leva.

Art. 3.
Domanda e documenti

La domanda di partecipazione all'arruolamento, redatta in bollo da L. 2.000, deve essere inviata al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio II Sezione arruolamenti - Via Arenula n. 70, Roma.

Essa sarà compilata secondo lo schema allegato e sarà corredata dei seguenti documenti in bollo da L. 2.000:
a) estratto per riassunto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di stato libero;
d) certificato di godimento dei diritti politici;
e) titolo di studio;
f) copia del foglio matricolare militare (per gli appartenenti alla leva di terra) e certificato dell'esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto (per gli appartenenti alla leva di mare);
g) nulla-osta all'arruolamento (solo per gli appartenenti alla leva di mare).

Art. 4.
Termine per la presentazione delle domande

Le domande dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio II Sezione arruolamenti - Via Arenula n. 70, Roma:
per l'arruolamento del settembre 1981 il 10 aprile 1981;
per l'arruolamento del gennaio 1982 il 10 agosto 1981;
per l'arruolamento del maggio 1982 il 10 dicembre 1981.

Art. 5.
Accertamenti fisici, attitudinali e culturali

Gli aspiranti saranno sottoposti a visita medica generale per accertare l'incondizionata idoneità fisica al servizio nel Corpo degli agenti di custodia, quale agente ausiliario.

Art. 6.
Corso di addestramento

Gli aspiranti dichiarati idonei frequenteranno un corso di addestramento tecnico professionale della durata di mesi tre presso una delle scuole del Corpo degli agenti di custodia.

Art. 7.
Trattamento economico

Durante la frequenza al corso gli allievi percepiranno la paga dovuta ai militari di truppa.

Dopo il corso e la nomina a guardia-ausiliaria del Corpo degli agenti di custodia, sarà loro corrisposto lo stipendio mensile previsto dalle norme vigenti per il carabiniere-ausiliario (parametro 100).

Avranno diritto, inoltre, all'assistenza sanitaria, riduzione ferroviaria, vestiario gratuito, libera circolazione sui mezzi tramviari ed automobilistici urbani.

Il periodo di servizio trascorso come agente di custodia varrà ai fini pensionistici e costituirà titolo preferenziale nei posti d'impiego.

Art. 8.
Prestazioni di servizio

Gli agenti-ausiliari presteranno, nel Corpo degli agenti di custodia, un periodo di servizio militare pari a quello che avrebbero dovuto prestare per l'assolvimento degli obblighi di leva in qualsiasi Arma e servizio dell'Esercito.

All'atto del collocamento in congedo, coloro che ne facciano richiesta ed abbiano prestato lodevole servizio, possono essere ammessi a contrarre la ferma volontaria di anni tre, che decorre dalla data iniziale di reclutamento.

Gli agenti di custodia-ausiliari espleteranno, in linea di massima, il servizio di vigilanza esterna degli istituti penitenziari della Repubblica o, secondo le attitudini, altri servizi a carattere ausiliario.

Art. 9.
Destinazione

Gli agenti-ausiliari di custodia, che avranno superato con buon esito il corso, completeranno gli obblighi di servizio, previsti per i militari di leva, in una sede di istituto penitenziario della Repubblica, prescelta a cura del Ministero di grazia e giustizia, tenendo in considerazione l'ambito regionale di appartenenza per nascita o residenza dell'interessato.

Art. 10.

Per quanto non previsto dal presente bando saranno osservate le norme e le modalità vigenti in materia di arruolamento nei Corpi di polizia.

Roma, addì 28 dicembre 1980

Il Ministro: SARTI

Schema di domanda
(da redigere su carta da bollo)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena - Ufficio II - Sezione arruolamenti - Via Arenula n. 70 - ROMA

Il sottoscritto nato a . il appartenente per fatto di leva al distretto militare di . dovendo rispondere alla chiamata alle armi col . . contingente dell'anno ., chiede di prestare il servizio militare di leva nel Corpo degli agenti di custodia, come agente ausiliario, con il vincolo corrispondente alla normale durata della ferma di leva.

Dichiara di rinunciare a qualsiasi beneficio, ivi compreso quello di congedo provvisorio come studente o aspirante a corsi vari, nonché ad eventuale titolo per aspirare a qualsiasi forma di congedo anticipato

Allega i prescritti documenti.

Data, ...

Firma .
(cognome, nome e indirizzo)

(56)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI GEOMETRI

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di collaboratore (carriera direttiva) nel ruolo amministrativo

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle norme regolamentari vigenti presso la Cassa, un concorso pubblico, per esami, ad un posto nella posizione iniziale della qualifica di collaboratore (carriera direttiva) in prova del ruolo amministrativo della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ente di diritto pubblico, con sola sede centrale in Roma, via Barberini n. 68.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio; età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e dirette alla Direzione generale della cassa, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la segreteria della presidenza della Cassa o presso i collegi provinciali e circondariali dei geometri.

(54) *Il direttore generale*: COSI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto addetto al servizio di assistenza veterinaria vacante nel comune di Macerata.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2267/C del 19 dicembre 1979, con il quale venne indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario condotto addetto al servizio di assistenza veterinaria vacante nel comune di Macerata;

Visti e riscontrati regolari gli atti della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935 n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Marche n. 5 del 10 agosto 1972, prorogata con legge regionale n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei dottori in medicina veterinaria che hanno conseguito l'idoneità nel concorso indicato in narrativa:

1) Pucci Giorgio Maria . . . . punti 82,817 su 120
2) Brizioli Giammario . . . . » 67,310 »
3) Giustozzi Pio Adriano . . . . » 64,590 »
4) Vicentini Gianni Luigi . . . . » 58,925 »
5) Carra Claudio . . . . . . » 58,425 »
6) Marabelli Romano . . . . » 58,000 »
7) Durante Giuseppe (prec. per età) . . » 57,000 »
8) Cioli Paolo . . . . » 57,000 »
9) Conti Luigi . . . . » 54,500 »
10) Paolucci Tito . . . . . » 53,500 »
11) Scavella Flavio . . . . . » 53,139 »
12) Marconi Luigi (prec. per età) . . » 53,000 »
13) Moraschina Enrico . . . . » 53,000 »
14) Quadraroli Norberto . . . . » 52,775 »
15) Monti Luigi . . . . . . » 52,500 »
16) Marino Paolo . . . . . . » 52,000 »
17) Petrocchi Sante . . . . . » 51,500 »
18) Micarelli Giancarlo . . . . » 50,000 »
19) Smiriglia Francesco . . . . » 49,500 »
20) Mencarini Matteo . . . . . » 49,000 »
21) D'Orlando Adolfo . . . . . » 48,500 »
22) Papadantonakis Paolo (prec. per età) » 45,000 »
23) Fioretti Giorgio . . . . . » 45,000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e di quello del comune di Macerata.

Macerata, addì 18 dicembre 1980

Il veterinario provinciale: TORREGIANI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n 2332 in data 18 dicembre 1980, con il quale è stata approvata la graduatoria dei dottori in medicina veterinaria i quali hanno conseguito l'idoneità nel concorso a posto di veterinario condotto addetto al servizio di assistenza veterinaria vacante nel comune di Macerata;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione del vincitore del concorso predetto, secondo l'ordine della graduatoria di merito;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Marche n. 5 del 10 agosto 1972, prorogata con legge regionale n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

E' dichiarato vincitore del concorso indicato in premessa il dott. Pucci Giorgio Maria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e di quello del comune di Macerata.

Macerata, addì 18 dicembre 1980

Il veterinario provinciale: TORREGIANI

(11669)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 4 agosto 1980, n. **75**.

Regolamentazione dell'esercizio venatorio nella stagione 1980-81.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del 9 agosto* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle more dell'emanazione di una legge organica che regolamenti la materia, l'esercizio della caccia — per la stagione venatoria 1980-81 — nel territorio della Regione siciliana è autorizzato nei giorni di sabato, domenica, nonchè lunedì o mercoledì, per i seguenti periodi e per le specie sottoelencate:

a) dal 18 agosto al 15 dicembre 1980: coniglio selvatico e lepre comune;

b) dal 18 agosto al 31 dicembre 1980: fringuello, pispola, peppola, frosone, strillozzo, verdone, fanello, spioncello, quaglia, tortora, calandro, prispolone merlo;

c) dal 18 agosto 1980 al 28 febbraio 1981: germano reale, folaga, gallinella d'acqua, passera mattuggia, alzavola, canapiglia, mestolone, moriglione, chiurlo, pittima minore, pettegola, combattente;

d) dal 18 agosto 1980 al 9 marzo 1981: passero, storno, porciglione, fischione, codone, marzaiola, beccaccino, moretta, frullino, donnola, volpe, piviere, colombaccia;

e) dal 21 settembre 1980 al 28 febbraio 1981: beccaccia, tottavilla, cesena;

f) dal 21 settembre al 9 marzo 1981: cappellaccia, allodola, tordo bottaccio, tordo sassello, taccola, corvo, cornacchia nera, pavoncella.

Art. 2.

Il cacciatore per l'esercizio venatorio deve essere munito dell'apposito tesserino rilasciato gratuitamente dalla Regione siciliana tramite i comitati provinciali della caccia.

Il numero impresso a stampa sul tesserino, deve essere riportato a margine della licenza di caccia.

Ai sensi dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, il tesserino è valido in tutto il territorio della Repubblica italiana, nel rispetto delle leggi dello Stato e delle regioni nel cui territorio si intende cacciare.

Analoga validità ha il tesserino rilasciato dalle altre regioni nell'ambito del territorio della Regione siciliana, nel rispetto della presente legge, del calendario venatorio qui vigente ed in particolare nella determinazione del numero delle giornate venatorie consentite cumulabili ai fini del conteggio con quelle usufruite in altre regioni.

Anche il numero dei capi di selvaggina abbattuti sono cumulabili ai fini del raggiungimento dei limiti giornalieri e per specie.

Art. 3.

Fermi restando i divieti previsti dalla legislazione in vigore, l'esercizio della caccia è altresì vietato nelle seguenti zone che costituiscono un rifugio naturale ed un *habitat* particolarmente adatto per la fauna selvatica:

a) zona invaso diga «Rubino» in contrada «Margi» del comune di Trapani;

b) lago Biviere di Gela;

c) contrada «Salsa» di Siculiana.

I comitati provinciali della caccia competenti per territorio provvederanno a delimitare le zone suddette e ad apporvi idonee tabelle.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 agosto 1980

D'ACQUISTO ALEPPO

LEGGE 4 agosto 1980, n. **76**.

Proroga delle provvidenze a favore dei pescatori ed armatori, di cui alla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, e successive modifiche.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del 9 agosto* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine del 30 giugno 1980, di cui all'art. 2 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 227, è prorogato al 31 dicembre 1980.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 227, è sostituito dal seguente:

«Il contributo previsto dall'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, viene calcolato, relativamente all'anno 1980, nella misura di lire 10.000 per ogni quintale di gasolio consumato ed è esteso ai natanti iscritti presso i compartimenti marittimi siciliani alla data del 30 giugno 1980».

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 agosto 1980

D'ACQUISTO

SARDO

LEGGE 4 agosto 1980, n. **77**.

Indennità agli amministratori e consiglieri dei comuni, dei quartieri e delle province della Regione. Norme per i consorzi di servizi. Determinazione della misura dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo e della commissione regionale per la finanza locale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del 9 agosto* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Indennità agli amministratori e consiglieri dei comuni, dei quartieri e delle province

Art. 1.

I limiti delle indennità di carica previsti per il sindaco, il vice-sindaco, gli assessori dei comuni, il presidente e gli assessori delle province della Regione sono aumentati nella misura del 100 per cento.

In eguale misura sono aumentati i limiti delle indennità di presenza previsti per i consiglieri comunali e provinciali.

Art. 2.

Le indennità di presenza, nelle misure previste per i consiglieri comunali e provinciali, sono estese:

1) agli stessi consiglieri per ogni giornata di effettiva partecipazione alle riunioni delle commissioni consiliari formalmente convocate nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e nelle province;

2) agli assessori comunali, escluso il vice-sindaco al quale sia stata attribuita l'indennità di carica prevista, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle riunioni di giunta formalmente convocate nei comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti;

3) ai consiglieri di quartiere per ogni giornata di effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli di quartiere formalmente convocate nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, ovvero capoluoghi di provincia, in misura pari all'80 per cento di quelle massime spettanti ai consiglieri di un comune con popolazione pari a quella del quartiere.

Art. 3.

Ai presidenti dei quartieri dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o capoluoghi di provincia e, in ogni caso, ove ai consigli di quartiere risultino attribuite funzioni delegate, è attribuita una indennità pari al 50 per cento di quella massima spettante al sindaco di un comune con popolazione pari a quella del quartiere.

Art. 4.

Le commissioni consiliari, i consiglieri e il presidente del quartiere indicati nei precedenti articoli 2 e 3 della presente legge sono quelli previsti dagli articoli 51-*bis* e 141-*bis* dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e dalle disposizioni della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84.

Art. 5.

I consigli comunali e provinciali hanno facoltà di adottare deliberazioni per l'attuazione delle precedenti norme per l'anno 1979, con decorrenza 1° febbraio, e per l'anno 1980, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

La spesa è assunta nei limiti delle norme vigenti in tema di formazione del bilancio di previsione per l'anno 1980.

Art. 6.

Al presidente, agli assessori ed ai consiglieri delle amministrazioni provinciali residenti in comuni che distino non meno di 15 chilometri dal luogo ove ha sede l'amministrazione provinciale, spetta il rimborso per le spese effettivamente sostenute entro i limiti del territorio provinciale per la partecipazione a ciascuna seduta di consiglio o di giunta.

Art. 7.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 1974, n. 47.

TITOLO II

Norme per i consorzi per servizi di particolare interesse

Art. 8.

L'art. 212 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Con il decreto che dispone lo scioglimento della assemblea consorziale e nominato un commissario straordinario scelto tra i dirigenti o equiparati dei ruoli dell'amministrazione regionale ».

Art. 9.

Fermo restando il criterio di rinvio dell'art. 207 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, al presidente del consorzio per servizi di particolare interesse può essere corrisposta una indennità mensile di carica nella misura massima del 50 per cento di quella prevista per il presidente del libero consorzio o per il sindaco del comune.

Ai componenti del consiglio di amministrazione e dell'assemblea del consorzio per servizi di particolare interesse, con eccezione per il presidente, può essere corrisposta un'indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute dell'organo collegiale nella misura massima del 50 per cento di quella prevista per la partecipazione alle sedute del consiglio del comune o del libero consorzio cui rinvia il menzionato art. 207

Le indennità previste dai precedenti commi non possono cumularsi con quelle attribuite ai parlamentari nazionali e regionali.

Si applica ai consorzi per servizi la disposizione dell'art. 11 della legge 26 aprile 1974, n. 169, la quale viene derogata per l'anno 1980.

Il trattamento economico di missione per i membri di cui ai precedenti primi due commi è quello previsto per gli amministratori e consiglieri dei comuni e delle province.

TITOLO III

Determinazione della misura dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo e della commissione regionale per la finanza locale.

Art. 10.

Ai presidenti delle commissioni provinciali di controllo è corrisposta un'indennità di carica pari alla misura massima dell'indennità prevista dalle leggi vigenti per il sindaco del capoluogo dove ha sede la commissione stessa.

Ai componenti delle commissioni incaricati di sostituire il presidente nei casi di assenza o impedimento l'indennità di cui al precedente comma viene corrisposta in ragione del 75 per cento.

Art. 11.

Ai componenti delle commissioni provinciali di controllo viene corrisposta un'indennità di carica pari alla metà della misura spettante al presidente.

Art. 12.

Al presidente e ai componenti delle commissioni provinciali di controllo residenti in comuni che distino non meno di 15 chilometri da quello ove ha sede la commissione, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute entro i limiti del territorio provinciale per la partecipazione a ciascuna seduta.

Art. 13.

Al medico provinciale che integra la commissione provinciale di controllo ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 1, spetta un gettone di presenza di L. 30.000 per seduta.

Art. 14.

Ai componenti la commissione regionale per la finanza locale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1956, n. 977, spetta un gettone di presenza di L. 30.000 per seduta.

Art. 15.

Il diritto alla corresponsione dei compensi di cui ai precedenti articoli 10, 11, 12, 13 e 14 decorre dal 1° gennaio 1980.

TITOLO IV

Norme finali

Art. 16.

All'onere derivante dall'attuazione del titolo III della presente legge, valutato in lire 247 milioni per l'anno finanziario 1980, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 17.

In dipendenza delle disposizioni di cui al precedente articolo, gli stanziamenti dei capitoli 18208 e 18210 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1980, sono incrementati rispettivamente di lire 32 milioni e di lire 215 milioni ed è corrispondentemente ridotto di lire 247 milioni lo stanziamento del cap. 60751 del bilancio medesimo.

Art. 18.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 agosto 1980

D'ACQUISTO

IOCOLANO

LEGGE 4 agosto 1980, n. 78.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, riguardante norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 9 *agosto* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dalla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni, è istituito nei ruoli organici dell'amministrazione regionale il ruolo tecnico per la tutela dell'ambiente in conformità della tabella annessa alla presente legge.

Art. 2.

I dirigenti tecnici di cui alla tabella allegata alla presente legge sono assunti mediante concorso pubblico per titoli ed esami, da bandirsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al quale sono ammessi a partecipare i laureati specializzati nelle rispettive discipline, e, in quanto richiesto, abilitati all'esercizio della relativa professione.

Gli assistenti tecnici periti chimici sono assunti mediante concorso pubblico per esami, al quale sono ammessi i periti chimici diplomati negli istituti tecnici industriali.

Art. 3.

I vincitori dei concorsi di cui all'articolo precedente, all'atto dell'assunzione, devono frequentare un corso di perfezionamento teorico e pratico della durata di almeno un anno presso facoltà universitarie o scuole superiori in Italia o all'estero.

Al termine di ciascun anno di corso i predetti dipendenti debbono sostenere gli esami sulle materie oggetto di insegnamento.

Il dipendente non può conseguire la nomina in ruolo se non abbia superato proficuamente gli esami previsti per il relativo corso di formazione.

Per la partecipazione ai corsi che si svolgono fuori dalla sede di servizio compete il trattamento di missione previsto secondo le vigenti disposizioni regionali.

Art. 4.

Nelle more dell'espletamento dei concorsi di cui all'art. 2 l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato ad assumere, mediante contratto di diritto privato: numero due dirigenti tecnici chimici, numero due dirigenti tecnici medico-igienisti, numero due dirigenti tecnici ingegneri-idraulici, numero due dirigenti tecnici ingegneri-sanitari, numero due dirigenti tecnici geochimici, numero uno dirigente tecnico biologo esperto in biologia marina, numero uno dirigente tecnico geologo, numero uno dirigente tecnico biologo.

Il contratto non potrà avere durata superiore ad un biennio.

Al personale di cui al primo comma, che è tenuto ad osservare gli obblighi di servizio del personale di ruolo, è attribuito il trattamento economico corrispondente a quello della qualifica di dirigente tecnico, classe di stipendio con nove anni di servizio più cinque aumenti periodici.

Le assunzioni di cui al presente articolo sono disposte dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previa delibera della giunta regionale, sentito il comitato regionale per la tutela dell'ambiente, esclusivamente tra tecnici in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 2, con almeno tre anni di attività professionale o scientifica segnalati dalle tre università siciliane.

A tale fine i presidi delle facoltà interessate segnaleranno, su proposta dei relativi direttori di istituto, tre nominativi per ciascuna delle qualifiche indicate nel primo comma, sentiti i rispettivi consigli di facoltà.

In ogni caso il servizio prestato in dipendenza del contratto di cui al presente articolo non costituisce titolo per eventuale partecipazione a pubblico concorso presso l'amministrazione regionale.

Art. 5.

Per le finalità della presente legge il personale di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, in servizio presso l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, può essere comandato in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio.

L'indennità di trasferta sarà corrisposta in misura analoga a quella prevista per i dipendenti dell'amministrazione regionale con qualifica corrispondente.

La relativa spesa graverà per l'anno 1980 sul cap. 44006 del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

Art. 6.

Per l'espletamento delle funzioni dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e dalla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, nonché per l'assistenza tecnica alle commissioni provinciali previste dall'articolo 16 della citata legge regionale n. 39, le province di Caltanissetta, Messina, Siracusa e Ragusa sono autorizzate ad assumere, con contratto di diritto privato di durata non superiore ad un triennio, personale tecnico in possesso di qualifica corrispondente a quelle previste dalla tabella annessa alla presente legge.

Ciascuna delle province, di cui al precedente comma, potrà assumere al massimo tre unità con qualifiche previste nella predetta tabella e scelte a secondo delle particolari esigenze da soddisfare.

Il trattamento economico delle unità assunte verrà stabilito dall'assessore regionale per gli enti locali, di concerto con quelli per il territorio e l'ambiente e per il bilancio e le finanze, e posto a carico del bilancio della Regione, che assegnerà le somme relative alle amministrazioni provinciali.

Art. 7.

All'art. 3 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

il primo comma è così sostituito:

« E' istituito presso l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il comitato regionale per la tutela dell'ambiente, presieduto dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente »;

al primo alinea del secondo comma sono soppresse le parole « e per lo sviluppo economico »;

dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Partecipano ai lavori del comitato il presidente e due componenti della commissione legislativa ecologia dell'assemblea regionale siciliana »;

nel quarto comma le parole « del presidente della Regione » sono sostituite con « dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente »;

il quinto comma è così integrato:

« In caso di assenza o impedimento, il presidente delega a presiedere un componente del comitato stesso »;

l'ultimo comma è così sostituito:

« Ai componenti del comitato spetta per ogni seduta del comitato o di gruppo di lavoro, in quanto dovuto, il trattamento di missione a norma delle vigenti disposizioni, nonché gettoni determinati con decreto del presidente della Regione, sentita la giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente ».

Art. 8.

Nel primo alinea del primo comma dell'art. 4 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, le parole « tre anni dall'entrata in vigore della presente legge » sono sostituite con le parole « 31 dicembre 1981 ».

Art. 9.

L'art. 6 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, è così sostituito:

« Il piano regionale di risanamento delle acque di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, è adottato, entro il 30 giugno 1982, con decreto del presidente della Regione su proposta dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previa delibera della giunta regionale, sentita la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale.

L'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente provvede alle incombenze di cui all'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, entro il 31 ottobre 1981 ».

Art. 10.

L'art. 7 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, è così sostituito:

« Per la redazione del piano generale per la tutela dell'ambiente, del piano di risanamento delle acque, per il censimento dei corpi idrici, per la predisposizione di mappe e per altri studi e ricerche finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente, l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il comitato regionale per la tutela dell'ambiente, potrà stipulare convenzioni di norma con università, enti ed istituti pubblici, e, per comprovati motivi di eccezionalità, con enti privati specializzati particolarmente qualificati nel settore.

Per dette convenzioni si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, modificato con legge regionale 26 maggio 1973, n. 21 ».

Art. 11.

L'art. 8 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, è così sostituito:

« In attesa dell'adozione del piano generale per la tutela dell'ambiente, l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dopo l'effettuazione di un apposito studio, sentito il comitato regionale per la tutela dell'ambiente, provvede ad istituire reti di stazioni automatiche, anche mobili, di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e di stazioni meteorologiche, ad integrazione delle reti provinciali e comunali esistenti e delle altre stazioni di controllo sulle industrie e sulle fonti inquinanti.

Tutte le predette stazioni di rilevamento saranno collegate, secondo le previsioni dello studio di cui al comma precedente, per la raccolta, l'esame, l'elaborazione e la pubblicazione dei dati.

A tal fine, l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente potrà stipulare convenzioni con le università o enti specializzati.

La gestione delle reti di rilevamento è affidata a comuni, province, consorzi tra comuni e province o consorzi misti, i quali possono stipulare anche convenzioni con le aziende per la integrazione, ove utile, tra rete pubblica e rete privata.

Il medesimo assessorato regionale è, altresì, autorizzato all'acquisto di unità mobili di rilevamento, alla cui gestione potrà provvedere avvalendosi delle amministrazioni provinciali o attraverso convenzioni con istituti universitari, altri istituti superiori, organi di ricerca del consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o società specializzata nel settore, previo parere del comitato regionale della tutela dell'ambiente.

La spesa per la gestione delle reti e delle unità mobili, di cui ai commi precedenti, è a carico della Regione.

Per il potenziamento delle reti provinciali e comunali, l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente può concedere contributi fino al 95 per cento del costo delle attrezzature ».

Art. 12.

L'art. 9 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, è sostituito dal seguente:

« Alle imprese con impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, le quali modifichino impianti di depurazione o di pretrattamento per le finalità di cui alla presente legge, possono essere concessi contributi in conto interessi sui mutui contratti per la modificazione dei suddetti impianti in misura tale da ridurre l'onere per interessi a carico dell'impresa ad un terzo del tasso di riferimento, dando priorità alle piccole e medie imprese e loro consorzi.

Alle piccole e medie imprese e loro consorzi, sprovvisti di impianti di depurazione o di pretrattamento, possono essere concessi contributi a fondo perduto, nella misura massima del 40 per cento del costo degli impianti da realizzare, e ciò anche in aggiunta ai contributi sugli interessi previsti dal precedente comma.

All'erogazione dei contributi previsti nel primo e nel secondo comma del presente articolo, provvede l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su parere del comitato regionale del territorio e dell'ambiente.

Alle finalità del presente articolo si provvede anche utilizzando le somme previste dal settimo comma dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 ».

Art. 13.

Al primo comma dell'art. 10 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, sono aggiunti i seguenti commi:

« I contributi di cui al precedente comma possono essere concessi altresì per la spesa relativa alla gestione dell'impianto di depurazione per un biennio, da parte dell'impresa assuntrice dei lavori.

Per l'ammissione al contributo di cui al primo comma, il progetto dovrà contenere la spesa destinata alla gestione per un biennio.

Possono essere ammesse al contributo, di cui al primo comma del presente articolo, anche le spese relative alle opere di allacciamento dalla rete fognante al depuratore.

Per i consorzi di comuni l'ammontare del contributo da concedere potrà essere elevato sino al 100 per cento del costo delle opere.

Qualora gli enti beneficiari dei contributi previsti dal presente articolo non abbiano provveduto ad appaltare le opere entro otto mesi dalla notifica del relativo provvedimento di concessione, il contributo è revocato ».

Art. 14.

Nella progettazione degli impianti di depurazione di acque reflue, provenienti da insediamenti civili, aventi recapito finale a mare, dovranno essere previste condotte sottomarine, salvo deroghe autorizzate dall'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere del comitato regionale per la tutela dell'ambiente, da utilizzare in casi di comprovata emergenza, per un periodo non superiore a tre mesi. In tal caso, entro 48 ore, da parte dei soggetti obbligati dovrà essere data comunicazione all'assessorato regionale per il territorio e l'ambiente per gli eventuali accertamenti e provvedimenti.

Tale disposizione si applica altresì nel caso di impianti di depurazione con recupero delle acque reflue, al fine anche di consentire lo smaltimento delle acque depurate occasionalmente non utilizzate.

Art. 15.

Nel primo comma dell'art. 11 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, le parole « l'impianto ed il completamento di inceneritori di rifiuti solidi » sono sostituite con « ed il completamento di impianti di smaltimento di rifiuti solidi ».

Nel secondo comma del citato art. 11 le parole « entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge » sono sostituite con le parole « entro il primo trimestre di ciascun anno ».

Art. 16.

Dopo il primo comma dell'art. 12 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, è aggiunto il seguente comma:

« Le relative richieste devono essere vistate dal presidente della commissione di cui all'art. 16 ».

Art. 17.

L'art. 16 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, è così sostituito:

« E' istituita, presso ogni ufficio del medico provinciale, la commissione per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento.

Essa è composta:

dal medico provinciale, che la presiede;

dai direttori dei reparti medicomicrografico e chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

dall'ingegnere sanitario addetto all'ufficio del medico provinciale;

da tre esperti di ecologia, designati dal presidente della amministrazione straordinaria della provincia;

da tre consiglieri dei comuni della provincia eletti dal consiglio provinciale, con voto limitato a due;

da un rappresentante del consorzio industriale, ove esiste;

da tre rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

da un rappresentante delle associazioni degli industriali della Sicilia;

da un rappresentante dell'associazione nazionale controllo combustione.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'ufficio del medico provinciale, dallo stesso designato.

La commissione è nominata con decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente e dura in carica cinque anni.

Per la validità delle sedute è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti; mentre in seconda convocazione, è sufficiente la presenza di almeno quattro componenti.

La commissione può organizzarsi in gruppi di lavoro per l'istruttoria e l'esame preliminare delle questioni da sottoporsi alla determinazione della commissione stessa.

Ai componenti della commissione, ivi compreso il segretario, spetta, per ogni seduta di commissione o di gruppo di lavoro, in quanto dovuto, il trattamento di missione a norma delle vigenti disposizioni, nonché gettoni determinati con decreto del presidente della Regione, sentita la giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

La commissione, per l'espletamento dei propri compiti, si avvale della collaborazione del laboratorio provinciale di igiene e profilassi e, per particolari esigenze, previa autorizzazione dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, degli istituti di igiene o di altri istituti e laboratori universitari.

La commissione può, altresì, avvalersi di un ufficio di segreteria, costituito con personale distaccato anche dalle amministrazioni provinciali.

L'assessore regionale per il territorio e l'ambiente emette i provvedimenti di costituzione o ricostituzione delle commissioni anche nella incompletezza del numero dei membri da designare o da eleggere, decorsi sessanta giorni dalla relativa richiesta.

Le somme relative ai compensi, al funzionamento, nonché quelle relative alle particolari esigenze di cui al comma ottavo del presente articolo sono accreditate al presidente della commissione ».

Art. 18.

Fermo restando l'obbligo di cui all'art. 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615, di limitare le emissioni inquinanti entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consente, le commissioni provinciali di cui all'art. 16 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, provvedono a fissare i limiti di emissione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 15 aprile 1971.

Art. 19.

La Regione è autorizzata ad erogare alle amministrazioni provinciali, per le finalità previste dall'art. 12 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, un contributo straordinario di lire 2.000 milioni per il solo esercizio finanziario 1980, in aggiunta agli stanziamenti annuali fissati nel citato art. 12.

Art. 20.

Le somme relative ai contributi previsti dalla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e quelle relative alla legge regionale 10 agosto 1978, n. 34, saranno versate con le modalità di cui all'art. 35 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, alle province, comuni, consorzi di comuni e consorzi misti, i quali provvederanno direttamente all'acquisto delle apparecchiature ed alla realizzazione delle opere.

Dette somme dovranno essere tenute distinte da altre somme versate dalla Regione agli enti di cui sopra.

Art. 21.

L'art. 22 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 è soppresso.

Art. 22.

Nel primo comma dell'art. 8, nel secondo comma dell'art. 10, nel secondo comma dell'art. 11, nel secondo comma dell'art. 12, nel primo comma dell'art. 18, nell'art. 20 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, le parole « presidente della Regione » sono sostituite con le parole « assessore regionale per il territorio e l'ambiente ».

Art. 23.

Il governo regionale è autorizzato a pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana il testo coordinato della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e delle modifiche ed integrazioni introdotte con la presente legge.

Art. 24.

Il termine di due mesi di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, per la presentazione del programma di adeguamento, ove prescritto, alla tabella *C* della legge 10 maggio 1976, n. 319, è prorogato, per le cantine vinicole, al 31 ottobre 1980 e, per i frantoi oleari, al 28 febbraio 1981.

L'assessore regionale per il territorio e l'ambiente autorizza l'attuazione del programma di cui al comma precedente, ai sensi e per gli effetti del citato art. 2 della legge n. 650 del 1979, entro tre mesi dalla data di presentazione.

Il termine previsto al terzo comma dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è prorogato al 1° settembre 1982 per i frantoi oleari, mentre rimane ferma la data del 1° settembre 1981 per le cantine vinicole.

Art. 25.

In attesa dell'adozione del piano di cui all'art. 5 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, compete all'autorità marittima l'autorizzazione degli scarichi diretti nelle acque del mare provenienti da insediamenti civili.

Art 26.

Il primo comma dell'art. 25 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è così modificato:

« La definizione dei ruoli nominativi di cui all'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319 dovrà essere completata entro il 31 dicembre 1981 ».

Art. 27.

Ferme restando le direttive contenute nella delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977, relative alle norme tecniche generali per la regolamentazione della istallazione e dell'esercizio degli impianti di depurazione di competenza degli enti locali, per gli impianti di depurazione che servano insediamenti civili, attuati a mezzo di lottizzazioni convenzionate e che non recapitano in pubbliche fognature, la larghezza della fascia di rispetto a protezione dell'impianto è stabilita dall'autorità sanitaria competente, in sede di esame dei piani di lottizzazione.

In ogni caso tale fascia non potrà essere inferiore a metri 10. La stessa dovrà essere piantumata con alberi e piante a fogliame persistente a grande sviluppo in modo da realizzare una barriera di protezione.

Art. 28.

Nelle more della ristrutturazione degli uffici e dei servizi degli enti locali territoriali, per l'attuazione della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e della presente legge, gli enti locali stessi, in deroga alle vigenti disposizioni statali, sono autorizzati ad assumere il relativo personale secondo le seguenti indicazioni:

nei comuni compresi in zone ad alta concentrazione industriale: due posti di vigile ecologico, un posto di chimico industriale, medico igienista, biologo, analista chimico;

nei comuni dotati di depuratori di acque reflue: tre posti di conduttori di impianti, un posto di ingegnere idraulico, biologo, perito chimico.

L'onere relativo per il pagamento degli emolumenti spettanti al personale di cui al presente articolo graverà sul bilancio della Regione sulla base di specifiche richieste dei comuni che hanno proceduto alle relative assunzioni.

Art. 29.

Per l'attuazione delle finalità della presente legge è autorizzata, a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, la spesa complessiva di lire 7.270 milioni così ripartita:

	Importo dell'onere in milioni di lire
Art. 4: Personale a contratto privato	100
Art. 6: Personale tecnico a contratto privato per i laboratori provinciali di igiene e profilassi di Caltanissetta, Messina, Siracusa e Ragusa	170
Art. 10: Convenzioni per la redazione del piano generale per la tutela dell'ambiente, etc.	1.800
Art. 11: Istituzione reti di stazioni automatiche, anche mobili, di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, ecc. . . . . Art. 11: Gestione reti ed acquisto unità mobili, etc. Art. 11: Contributi costo attrezzature per potenziamento reti provinciali e comunali	700
Art. 12: 1° comma: Contributi in conto interessi (limite di impegno ventennale)	400
Art. 12: 2° comma: Contributi in conto capitale	1.600
Art. 19: Contributi straordinari amministrazioni provinciali	2.000
Art. 28: Personale a disposizione dei comuni . .	500

All'onere di lire 7.270 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Gli oneri a carico degli esercizi finanziari successivi saranno determinati con la legge di bilancio e trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 04.04.02.02.: «Rilevamento e controllo dell'inquinamento. Attività di difesa».

Art. 30.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 agosto 1980

D'ACQUISTO

FASINO

TABELLA

Dirigente tecnico metereologo	1
Dirigente tecnico oceanografo	1
Dirigente tecnico speleologo	1
Dirigente tecnico biologo-marino .	1
Dirigente tecnico chimico	3
Dirigente tecnico ingegnere idraulico .	3
Dirigente tecnico ingegnere sanitario .	3
Dirigente tecnico ingegnere geochimico	3
Dirigente tecnico geologo .	3
Dirigente tecnico biologo .	3
Dirigente tecnico medico igienista .	3
Dirigente programmatore .	1
Assistente tecnico perito chimico .	3
Agente tecnico operatore meccanografico .	3
Agente tecnico specializzato fotografo .	5

Visto, D'ACQUISTO

(11398)

LEGGE 9 agosto 1980, n. 79.

Norme per la partecipazione dei non vedenti ai concorsi pubblici.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 16 *agosto* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche o carriere dell'amministrazione regionale o degli altri enti pubblici dipendenti e controllati dalla Regione possono partecipare i cittadini in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, anche se affetti da riduzione visiva fino alla cecità assoluta ove tale condizione con l'ausilio di mezzi tecnici e per il particolare addestramento ad essi non renda inidonei gli interessati alle specifiche mansioni dell'impiego.

Le amministrazioni predette, che hanno alle dipendenze dei cittadini di cui al comma precedente, sono tenute a favorire agli stessi lo svolgimento delle prestazioni, fornendo gli ausilii tecnici adeguati.

Art. 2.

A tutto il personale non vedente, assunto in conformità a disposizioni legislative regionali, sono estesi i benefici previsti dall'art. 5 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 60.

Per la concessione dei benefici di cui al comma precedente la Regione e autorizzata a stipulare, ove necessario, con gli enti previdenziali competenti apposite convenzioni.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 9 agosto 1980

D'ACQUISTO

LEGGE 9 agosto 1980, n. 80.

Interventi per lo sviluppo strutturale, il potenziamento ed il rinnovamento dell'agricoltura siciliana anche nelle zone di montagna ed in quelle svantaggiate, in attuazione delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 16 *agosto* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di promuovere il miglioramento delle condizioni di produzione, di lavoro e di vita in agricoltura e del livello dei redditi mediante l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture produttive, gli interventi previsti dalle direttive del Consiglio delle Comunità europee numeri 72/159 e 72/160 del 17 aprile 1972 e n. 75/268 del 28 aprile 1975, la cui attuazione è regolata dalle leggi 9 maggio 1975, n. 153 — titoli III e IV — e 10 maggio 1976, n. 352, e successive aggiunte e modificazioni, nonchè gli interventi previsti dalla presente legge, sono regolati dagli articoli successivi al fine di adattare gli interventi medesimi alle peculiari esigenze del settore agricolo siciliano e di assicurarne il coordinamento con la vigente legislazione regionale.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad attuare gli interventi previsti dalla presente legge, in conformità agli indirizzi, agli obiettivi ed ai vincoli del programma regionale di sviluppo agricolo e dei relativi programmi di settore di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Art. 2.

Le disposizioni della presente legge concernenti l'attuazione della direttiva (CEE) n. 268 del 1975 si applicano nei territori dei comuni indicati nella tabella *A* allegata alla presente legge elaborata in conformità all'elenco comunitario di cui alla direttiva (CEE) n. 273 del 1975.

Art. 3.

Il regime di aiuti della presente legge comprende, per gli agricoltori che presentano appositi piani di sviluppo di cui ai successivi articoli per l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole aziendali, le seguenti provvidenze:

concessione di un concorso nel pagamento degli interessi per gli investimenti globalmente necessari per l'attuazione del piano, ai sensi dell'art. 8 della presente legge;

garanzie sussidiarie per i mutui da contrarre e i relativi interessi, secondo quanto disposto nei successivi articoli;

cessione, in proprietà o in affitto, delle terre che si renderanno disponibili in connessione con le misure di incoraggiamento per la cessazione dell'attività agricola di cui al successivo titolo II;

contributi in conto capitale in ragione della superficie aziendale per l'incremento della produzione bovina ed ovina;

concessione dello «aiuto speciale» per favorire l'accesso di giovani nella conduzione di idonee ed efficienti aziende agricole, di cui al successivo art. 13;

concessione dell'«indennità compensativa» di cui ai successivi articoli 14 e 15, intesa ad alleviare gli svantaggi naturali permanenti per le aziende ricadenti nei territori indicati nell'art. 2 della presente legge.

Titolo I

AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE

Art. 4.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere le agevolazioni e le provvidenze di cui al presente titolo in favore delle aziende agricole, singole ed associate, che siano in grado di conseguire attraverso una più razionale ed efficiente organizzazione dei fattori della produzio-

ne, anche sotto forma di impianti e servizi comuni, adeguati livelli di reddito e si trovino nelle condizioni appresso indicate:

a) siano condotte da imprenditori che esercitino l'attività agricola a titolo principale, possiedano una sufficiente capacità professionale, si impegnino a tenere una contabilità aziendale nel rispetto dell'art. 11 della direttiva (CEE) del 17 aprile 1972, n. 159 e dell'art. 16 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 73, e presentino un piano di sviluppo nelle condizioni specificate nei successivi articoli. Rientrano nella presente disposizione, come imprenditori, i coadiuvanti familiari che pur non essendo titolari dell'impresa collaborino o abbiano collaborato con il conduttore, per almeno tre anni;

b) abbiano, al momento della presentazione della domanda, una produzione tale da determinare un reddito da lavoro inferiore al reddito medio dei lavoratori non agricoli della zona nella quale ricade l'azienda o la maggior parte di essa, secondo i criteri di comparabilità specificati al successivo art. 7.

Si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro.

Per le aziende ricadenti nei territori di cui al precedente art. 2 si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno la metà del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalla attività medesima almeno la metà del proprio reddito globale da lavoro.

Per i fondi concessi a mezzadria e colonia le provvidenze sono corrisposte al mezzadro e al colono o congiuntamente al mezzadro e al colono ed al concedente semprecchè entrambi si trovino nelle condizioni soggettive e soddisfino quelle oggettive di cui al precedente comma; i mezzadri e i coloni possono presentare, anche in mancanza di accordo con il concedente, il piano di sviluppo aziendale.

Semprecchè sia stato approvato, ai sensi del primo comma dell'art. 32 della presente legge, il piano di sviluppo può essere attuato indipendentemente dall'assenso del concedente, riconoscendo al mezzadro e al colono la direzione per l'attuazione del piano nonchè le facoltà per i miglioramenti che sono riconosciuti all'affittuario dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Possono beneficiare delle provvidenze previste dal presente titolo, oltre alle persone fisiche, le cooperative agricole, costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione, nonchè le associazioni di imprenditori agricoli che presentino un piano comune di sviluppo per la ristrutturazione e l'ammodernamento aziendale o interaziendale anche per la conduzione in comune delle aziende, semprecchè i soci ritraggano dall'attività aziendale ed associata almeno il 50 per cento del proprio reddito ed impieghino nell'attività aziendale ed in quella associata almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro.

In ogni caso, gli investimenti debbono essere previsti in un piano di sviluppo aziendale o interaziendale e deve esser soddisfatto l'impegno della tenuta della contabilità agraria, in conformità al disposto della lettera a) del presente articolo.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato altresì ad accordare le agevolazioni e le provvidenze di cui al presente titolo con preferenza alle imprese coltivatrici singole od associate nonchè ai soggetti beneficiari delle provvidenze previste dagli articoli 16 e 17 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, per le finalità previste dalla lettera c) dell'art. 18 della medesima legge regionale.

Analoga preferenza sarà accordata ai richiedenti in possesso del requisito di età previsto dall'art. 13 della presente legge che abbiano svolto, almeno nel triennio precedente, attività di capo d'azienda o ne acquiscano l'attestato anche a seguito di partecipazione agli appositi corsi di formazione previsti dalla legge regionale 1° agosto 1977, n. 73, per l'applicazione degli articoli 55 e seguenti della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Il requisito della capacità professionale, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 13 della presente legge, si considera presunto quando l'imprenditore che abbia svolto attività agricola sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario nel settore agrario, veterinario, delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di istituto professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente.

Il detto requisito si presume, altresì, quando l'imprenditore abbia esercitato per un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda l'attività agricola come capo di azienda, ovvero come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo; tali condizioni possono essere provate anche mediante atto di notorietà.

All'accertamento dei requisiti di agricoltore a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, dell'art. 9 della legge 10 maggio 1976, n. 352, e dei commi secondo e terzo del presente articolo provvedono, a norma di quanto disposto dall'art. 13 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, i comuni che sono altresì tenuti a rilasciare agli aventi titolo, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, apposita attestazione.

Art. 5.

Il piano di sviluppo aziendale, per essere ammesso ai benefici previsti dalla presente legge, dovrà essere impostato in modo tale da risultare compatibile con gli atti della programmazione di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della presente legge e da dimostrare che l'azienda agricola in via di ammodernamento, una volta attuato il piano medesimo, sarà in grado di raggiungere, in linea di massima, per una o due unità lavorative uomo (ULU) almeno un reddito comparabile a quello di cui beneficiano i lavoratori di altre attività nella stessa zona secondo gli elementi di valutazione stabiliti dall'art. 7 della presente legge.

Nel caso in cui il piano di sviluppo riguardi un'azienda condotta in comune da imprenditori titolari di proprie aziende, il reddito di lavoro comparabile di cui al primo comma del presente articolo deve essere raggiunto per almeno una ULU da ciascun imprenditore, tenendo conto sia della sua partecipazione all'azienda condotta in comune sia dell'azienda di cui è titolare.

L'unità lavorativa uomo (ULU) rappresenta l'unità di calcolo dell'attività lavorativa svolta in azienda con riferimento ad un impiego annuo non superiore a 2300 ore per ULU.

Il piano di sviluppo deve basarsi su una impostazione tecnico-economica che, muovendo dalla descrizione della situazione iniziale dell'azienda in tutti i suoi elementi, individui le condizioni di produzione e di reddito al momento in cui il piano sarà ultimato.

In particolare esso dovrà contenere i seguenti elementi:

a) l'individuazione e la precisazione di tutti gli elementi soggettivi relativi all'imprenditore dell'azienda che richiede i benefici di legge in conformità delle disposizioni di cui all'art. 4 della presente legge;

b) l'indicazione analitica degli investimenti che si reputa necessario attuare per raggiungere gli obiettivi di ammodernamento, ivi compresi l'acquisizione o l'eventuale ampliamento della superficie aziendale, con la prescrizione dei modi con i quali si ritiene di potervi far fronte, sia per acquisto che per affitto. Nell'ipotesi che il piano si basi sull'acquisizione o sull'ampliamento della superficie aziendale dovrà essere prodotto il contratto preliminare di cui all'art. 1351 del codice civile relativo all'acquisto o all'affitto ultraquindicennale dei terreni che vanno aggiunti alla superficie iniziale. Nel caso in cui le nuove superfici aziendali siano acquistate o prese in affitto ultraquindicennale dall'organismo fondiario, ai sensi del successivo titolo, si considera atto giuridicamente valido la dichiarazione dell'organismo medesimo che è disposto a vendere o affittare le superfici predette di cui dovrà essere specificato ogni elemento di individuazione catastale;

c) il piano di finanziamento con l'eventuale indicazione delle garanzie che si intende offrire agli istituti mutuanti.

La durata del piano non può eccedere i sei anni. Nei territori indicati al terzo comma del precedente art. 4, la predetta durata non deve essere superiore ai nove anni.

L'imprenditore che intende presentare un piano di sviluppo basato anche sull'acquisizione di terra o sull'ampliamento della superficie aziendale, che non ritenga acquisire o non possa ottenere in proprietà o in affitto terreni da persone che intendono avvalersi delle provvidenze per la cessazione dell'attività agricola mediante diretti rapporti, può rivolgersi all'organismo di intervento fondiario, di cui all'art. 29 della presente legge, per ottenere in proprietà o in affitto terreno obbligandosi a corrispondere il prezzo di acquisto o il canone di affitto e di adempiere ogni altra condizione di legge.

Art. 6.

Gli imprenditori agricoli, i cui piani di sviluppo siano stati ritenuti conformi alle disposizioni della presente legge e quindi approvati, possono beneficiare delle provvidenze indicate nell'art. 3 della presente legge.

Le provvidenze riguardano l'insieme degli investimenti previsti e ritenuti ammissibili con esclusione delle spese relative all'acquisto di terre e di bestiame vivo suino ed avicolo e di vitelli destinati all'ingrasso e possono essere concesse per l'ac-

quisto di bestiame vivo, diverso da quello sopra specificato, limitatamente alla prima dotazione aziendale necessaria al conseguimento degli obiettivi di ammodernamento.

Art. 7.

L'obiettivo del piano di sviluppo aziendale si determina, per le ULU di cui al precedente art. 4, applicando ai livelli di comparabilità di reddito i relativi coefficienti di incremento da moltiplicare per ciascun anno della durata del piano medesimo.

I livelli di comparabilità ed i relativi coefficienti di incremento sono stabiliti ogni anno dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in base ai dati ed agli indici previsti in applicazione dei primi cinque commi dell'art. 17 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Per la determinazione del reddito degli addetti all'azienda che presenta il piano di sviluppo debbono essere assunti a base i seguenti elementi:

durata del lavoro annuale non superiore a 2300 ore;

remunerazione del capitale proprio utilizzato nell'azienda al saggio non inferiore al 2 per cento per la terra ed i fabbricati e dell'interesse legale stabilito dal codice civile per il restante capitale investito sul fondo;

per gli interessi concernenti eventuali capitali di terzi deve tenersi conto del relativo tasso effettivo.

Il reddito di lavoro da conseguire, ai sensi del presente articolo, mediante la realizzazione del piano aziendale di sviluppo:

può comprendere un'aliquota non superiore al 40 per cento del reddito comparabile definito dai precedenti commi, derivante da attività extra aziendali svolte nel settore agricolo o forestale; detta aliquota è elevata al 50 per cento in favore delle aziende ricadenti nei territori indicati nell'art. 2 della presente legge;

può comprendere, per la eventuale seconda ULU impegnata nel medesimo piano di sviluppo, un'aliquota non superiore al 20 per cento del reddito comparabile, definito dai precedenti commi, che provenga, in conformità al disposto dell'art. 4, paragrafo 4, lettera *b*), della direttiva n. 72/159/CEE, da attività extra agricole; detta aliquota è elevata al 50 per cento in favore delle aziende ricadenti nei territori indicati all'art. 2 della presente legge;

può includere, per i territori indicati all'art. 2 della presente legge, l'importo dell'indennità compensativa annuale di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge;

può ritenersi conseguito, nei territori indicati all'art. 2 della presente legge, quando in complesso raggiunge il 70 per cento del reddito comparabile per una ULU.

Si intende conseguito l'obiettivo di ammodernamento anche nel caso in cui il piano di sviluppo consenta di raggiungere, sulla base delle condizioni di cui ai precedenti comma, il livello di redditività pari a quello di una azienda di riferimento secondo i modelli che saranno stabiliti, con validità di un triennio dalla data della loro pubblicazione, dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in aderenza al disposto dei penultimi tre commi dell'art. 17 della legge 9 maggio 1975, n. 153

Art. 8.

Per il conseguimento degli obiettivi del piano di sviluppo aziendale, di cui al precedente art. 7, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere a favore degli imprenditori agricoli interessati il concorso nel pagamento degli interessi riguardante la totalità dei mutui in essere e di quelli, comprensivi degli interessi di preammortamento, che l'imprenditore medesimo puo a tal fine contrarre fino alla concorrenza di un importo non superiore a 52599 Unità europee di conto (ECU) per ogni unità lavorativa uomo impiegato nel piano anzidetto, con gli istituti di credito autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, all'esercizio del credito agrario di miglioramento.

La durata dei mutui di cui al precedente comma è fissata in anni venti per gli investimenti fondiari ed in anni dieci per l'acquisto di macchine, di attrezzi, del bestiame consentito e di ogni altra dotazione aziendale.

Il concorso nel pagamento degli interessi di cui ai precedenti commi è corrisposto nella misura determinata dal secondo e terzo comma dell'art. 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e per i territori indicati al precedente art. 2, dal primo comma, lettera *a*), dell'art. 10 della legge 10 maggio 1976, n. 352, e rispettive aggiunte e modificazioni.

La quota di concorso per ciascun mutuo è corrisposta direttamente agli istituti mutuanti in misura costante alla scadenza delle annualità o semestralità relative. Il concorso negli interessi è ragguagliato alla differenza tra le rate di ammortamento, calcolata sull'importo concesso a mutuo, maggiorato degli interessi di preammortamento, al saggio totale di interesse praticato dall'istituto di credito, e quella determinata al tasso di favore, ottenuto deducendo da detto saggio totale il concorso nella misura sopra determinata. Conseguentemente il mutuatario corrisponderà all'istituto la differenza tra l'annualità o semestralità dovuta per l'estinzione del mutuo e la rata costante del concorso negli interessi.

Art. 9.

Ai mutui di cui al precedente articolo si applica il disposto degli articoli 19, 20, 21 e 22 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e, per i territori indicati all'art. 2 della presente legge, il disposto del primo comma, lettera *b*), dell'art. 10 della legge 10 maggio 1976, n. 352, e rispettive aggiunte e modificazioni.

Allo scopo di assicurare una più efficiente e duratura validità economica agli obiettivi perseguiti dai piani aziendali di sviluppo, in favore degli imprenditori agricoli che si avvalgono del disposto del penultimo e dell'ultimo comma dell'art. 19 della legge 9 maggio 1975, n. 153, per la costruzione di fabbricati aziendali, per la ricostruzione di fabbricati aziendali, espropriati per motivi di pubblica utilità, nonchè per la valorizzazione di opere di miglioramento fondiario, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere sul residuo valore capitale il concorso regionale nel pagamento degli interessi in misura analoga a quella applicata per il medesimo piano di sviluppo ai sensi dell'art. 18 della sopracitata legge. In ogni caso rimane vietata la attualizzazione del predetto contributo regionale.

Art. 10.

Le provvidenze di cui agli articoli precedenti possono essere concesse anche agli imprenditori a titolo principale le cui aziende, pur consentendo a ciascuna ULU interessata redditi uguali, o superiori fino a non più del 25 per cento, al livello di reddito comparabile determinato ai sensi del secondo comma del precedente art. 7, palesino strutture tali da porre in pericolo, per le medesime ULU, la conservazione del reddito.

In tali ipotesi, il concorso nel pagamento degli interessi di cui all'art. 8 è limitato all'80 per cento dell'importo complessivo del mutuo ritenuto ammissibile e comunque ad un importo massimo di 42079 ECU per ogni unità lavorativa uomo impiegata nell'azienda compreso l'imprenditore agricolo.

Art. 11.

Al fine di agevolare la valutazione di conformità dei piani di sviluppo aziendale o interaziendale agli obiettivi di ammodernamento e ristrutturazione aziendale e di comparabilità del reddito da inserire quest'ultimo nel bilancio aziendale unitamente agli altri elementi di valutazione di cui all'art. 7 della presente legge, i tempi di lavoro, nonchè il valore delle produzioni conseguibili, saranno desunti in ogni caso mediante l'applicazione di appositi parametri.

Alla elaborazione dei parametri previsti dal presente articolo, che possono essere diversamente articolati per grandi aree territoriali, ed al loro aggiornamento, provvede, sentita la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, che a tal fine è autorizzato ad avvalersi della consulta di studi e ricerche applicate di cui all'art. 35 della presente legge.

Art. 12.

Qualora il piano di sviluppo presentato da imprenditori singoli od associati preveda, ai sensi della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 131 del 15 maggio 1973, che, al suo compimento, la quota delle vendite di bovini o ovini superi il 50 per cento del complesso delle vendite effettuate dalla azienda, può essere concesso, in aggiunta alle provvidenze di cui al precedente art. 6, un contributo in conto capitale, quale premio di orientamento, per ogni ettaro della superficie necessaria alla produzione di carne bovina ed ovina. Il contributo medesimo sarà erogato in tre anni in ragione di 58,9 ECU per ettaro il primo anno, 39,9 ECU per ettaro il secondo anno, 20,3 ECU per ettaro il terzo anno.

Gli importi del contributo per azienda non potranno superare **5888 ECU per il primo anno, 3990 ECU per il secondo** anno e 2031 ECU per il terzo anno; tale limite può essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di produzione.

Nei territori indicati nel precedente art. 2, per le aziende che dispongono di almeno 0,5 unità bovine adulte (UBA) per ettari di superficie foraggera, gli importi annui del contributo integrativo di cui ai precedenti commi sono elevati di un terzo.

Quando il piano di sviluppo prevede l'acquisto di bestiame bovino ed ovino, la concessione delle provvidenze previste dagli articoli precedenti per tali acquisti è subordinata alla condizione che, a conclusione del piano di sviluppo, la quota delle vendite degli animali e dei loro prodotti sul complesso delle vendite effettuate dall'azienda superi il 60 per cento.

Quando il piano di sviluppo prevede un investimento nel settore suinicolo, la concessione delle provvidenze predette è subordinata alla condizione che gli investimenti stessi siano di importo non inferiore a 13.158 ECU e non superiori a 66.699 ECU e che, a conclusione del piano, almeno l'equivalente del 35 per cento del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dall'azienda. Qualora si tratti di una produzione comune a varie aziende quest'ultima condizione si intende osservata quando il 35 per cento degli alimenti possa essere prodotto da una o più aziende associate.

Nelle zone considerate dall'art. 2 della presente legge e per i quali i piani di sviluppo od i programmi annuali delle comunità montane di cui alla legge 3 dicembre 1971 n. 1102, ove esistono o in loro assenza, i programmi regionali di intervento di cui all'art. 3 della legge 9 maggio 1975, n. 153, prevedono specifici interventi per la promozione dell'attività turistica, la salvaguardia e lo sviluppo di attività artigianali, le provvidenze previste dai primi due alinea dell'art. 3 della presente legge alle condizioni di maggior favore considerate per le zone medesime dal terzo comma dell'art. 8 della presente legge, possono riguardare investimenti anche di carattere turistico o artigianale realizzati nell'ambito dell'azienda agricola per un importo non superiore a 13.158 ECU per azienda.

Art. 13.

Allo scopo di sollecitare l'attivo inserimento delle giovani *forze di lavoro nella conduzione delle aziende ricadenti nei* territori delimitati ai sensi del precedente art. 2, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, a titolo di anticipazione sugli interventi che per le stesse finalità saranno disposte dallo Stato o dalle Comunità economiche europee, è autorizzato a concedere un «aiuto speciale» a favore di imprenditori agricoli che si impegnano a realizzare i piani di sviluppo aziendale ed interaziendale di cui al precedente art. 4 e che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età all'atto della presentazione del piano medesimo.

L'aiuto speciale di cui al precedente comma, il cui importo è determinato in 1089 ECU all'anno, viene concesso durante il periodo di realizzazione del piano di sviluppo ed in ogni caso per non più di cinque anni, sempre a condizione che gli investimenti, globalmente previsti nel piano, non siano inferiori a 10.890 ECU.

Nel rispetto delle predette condizioni, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è altresì autorizzato a concedere l'aiuto speciale di cui al presente articolo anche a favore di lavoratori emigrati che rientrano definitivamente in Sicilia dopo almeno tre anni di lavoro prestato negli ultimi cinque anni sia in altri Paesi che in altre regioni, e che si impegnano a realizzare un proprio piano di sviluppo aziendale ed interaziendale in conformità dell'art. 5 della presente legge.

La concessione dell'aiuto speciale previsto dal presente articolo è accordata esclusivamente in favore di coloro che, almeno nel triennio precedente, abbiano svolto attività di capo di azienda o ne acquisiscano l'attestato anche a seguito di partecipazione *agli appositi corsi di formazione previsti* dalla legge regionale 1° agosto 1977, n. 73, per l'applicazione degli articoli 55 e seguenti della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 14.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere una indennità compensativa annua, intesa ad alleviare gli svantaggi naturali permanenti nelle zone indicate all'art. 2 della presente legge, agli imprenditori agricoli, singoli o associati, che provino di coltivare un fondo a qualsiasi titolo come proprietari, conduttori diretti, affittuari, coloni, mezzadri, compartecipanti, purchè si impegnino a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio, secondo gli obiettivi indicati dagli strumenti programmatici di cui all'art. 1 della presente legge.

Gli imprenditori sono esonerati da tale impegno qualora percepiscano una pensione di invalidità e vecchiaia, oppure in caso di forza maggiore e in caso di espropriazione o di acquisizione per motivi di pubblica utilità.

L'indennità compensativa può essere erogata solo se la superfice agricola utilizzata dai soggetti di cui al primo comma del presente articolo non è inferiore a tre ettari, anche se non continui.

Nel caso di forme associate di gestione il predetto limite di tre ettari deve risultare dal rapporto medio tra la superficie agricola utilizzata e il numero dei soci che prestino attività lavorativa nell'azienda.

Per i fondi concessi a *mezzadria, colonia e compartecipazione*, l'indennità prevista dal primo comma del presente articolo è attribuita interamente ai lavoratori interessati.

Per la istruttoria delle istanze e per la concessione della indennità compensativa annua, nei casi in cui i richiedenti non presentino il piano di sviluppo aziendale previsto dal precedente art. 4, si applicano le norme di cui al primo comma dell'art. 32 della presente legge.

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, mediante elenchi analitici distinti per territorio comunale e riportanti l'indicazione dell'importo delle richieste e delle indennità concesse a favore di ciascun beneficiario, con frequenza semestrale danno comunicazione delle attività svolte ai comitati provinciali per gli interventi in agricoltura di cui all'art. 50 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, e successive aggiunte e modificazioni, inoltrando copia degli elenchi predetti ai comuni interessati cui spetta l'obbligo della affissione nei propri albi.

Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le norme dell'art. 13 della legge regionale n. 1 del 1979.

Art. 15.

Gli importi dell'indennità compensativa di cui al precedente art. 14, nel caso di allevamenti zootecnici, sono determinati in ECU per unità di bestiame adulto cui vanno riportate le unità degli altri bovini e dei capi ovini o caprini secondo la tabella di conversione allegata alla presente legge (tabella *B*).

Nelle zone definite dall'art. 3, paragrafo 3, della direttiva n. 75/268/CEE:

a) per la produzione bovina, ivi compreso le vacche il cui latte è destinato alla commercializzazione, nonchè per la produzione ovina o caprina, l'indennità verrà commisurata al numero UBA *allevate durante l'anno moltiplicato* 65,6 ECU. L'importo complessivo dell'indennità concessa non può superare 65,6 ECU per ettaro di superficie foraggera totale dell'azienda;

b) per produzioni diverse da quelle considerate alla precedente lettera *a*), l'indennità verrà corrisposta fino ad un massimo di 65,6 ECU per ettaro, applicando alla predetta misura i coefficienti di 1,0 per le colture arboree, di 0,75 per le colture arbustive e di 0,50 per le colture erbacee, per ogni ettaro di superficie agricola utilizzata al netto di quella destinata alla produzione foraggera e di frumento nonchè alla produzione intensiva di peri, peschi e meli eccedenti le 50 are per azienda.

Nelle zone definite dall'art. 3, paragrafi 4 e 5, della sopra citata direttiva n. 75/268/CEE nonchè nelle altre zone ricadenti nei territori indicati dall'art. 2 della presente legge:

a) per la produzione bovina diversa dalle vacche da latte, nonchè per la produzione ovina e caprina, si applica il disposto della *lettera a*) del secondo comma del presente articolo;

b) il numero delle vacche da latte, da prendere in considerazione per ciascun imprenditore beneficiario, non può superare dieci unità e l'importo dell'indennità da concedere è fissato in 52,5 ECU per capo.

Salvo per le cooperative, le società di persone e le comunioni familiari, l'importo totale per l'impresa dell'indennità concessa, ai sensi dei precedenti comma, non potrà superare in ogni caso quello corrispondente alle 35 UBA.

Nella concessione dell'indennità compensativa sarà accordata la preferenza agli imprenditori, singoli od associati, che a norma della presente legge si impegnano a realizzare un piano di sviluppo aziendale, nonchè ai coltivatori diretti, ai coloni, mezzadri e compartecipanti, con particolare riguardo per le istanze presentate dagli imprenditori anzidetti che all'atto della presentazione della istanza non hanno compiuto il quarantesimo anno di età.

Art. 16.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere aiuti per investimenti collettivi volti a migliorare la produzione foraggera, nonchè la sistemazione dei pascoli ed alpeggi sfruttati in comune, compresa l'attuazione delle opere di servizio necessarie per assicurare una loro razionale gestione e per migliorare gli allevamenti.

Beneficiari degli aiuti medesimi possono essere le associazioni di operatori agricoli con preferenza per quelle costituite in forma cooperativa, i cui soci dedicano la maggior parte della loro attività all'allevamento zootecnico, nonchè i comuni, le comunità montane, le università agrarie, le comunioni familiari ed altri organismi ed enti a questi assimilati.

L'aiuto potrà riguardare:

a) le azioni per l'incremento della produzione foraggera, specialmente attraverso operazioni di sistemazione, di impianto, di concimazione e di installazione di reti irrigue o di fertirrigazione;

b) la esecuzione di opere per la costruzione o il miglioramento delle attrezzature necessarie per la raccolta, l'immagazzinamento e l'utilizzazione dei foraggi, nonchè per i ricoveri del bestiame;

c) l'acquisto di impianti per l'essicazione di macchine ed attrezzature varie per la coltivazione e l'utilizzazione dei foraggi;

d) la costituzione, la sistemazione ed il miglioramento dei pascoli ed alpeggi sfruttati in comune, nonchè l'attuazione di tutte quelle opere e servizi necessari per assicurarne o migliorarne la gestione, comprese le recinzioni;

e) la realizzazione e l'ammodernamento di strutture e carattere interaziendale, a servizio delle aziende con indirizzo foraggero-zootecnico;

f) l'acquisto di terreni da parte di province, comuni, comunità montane e cooperative di allevatori, se necessario, per l'attuazione degli interventi elencati nelle lettere precedenti, con preferenza agli interventi che consentano la ricomposizione di fondi frammentati ed il recupero produttivo di terre scarsamente utilizzate nonchè l'acquisizione a norma dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, di terreni da destinare a prati e pascoli.

La spesa ammissibile per gli aiuti di cui al comma precedente non può eccedere il quadruplo della partecipazione massima della CEE fissata in 21.773,58 ECU per singolo investimento collettivo ed in 109 ECU per ettaro di pascolo o di alpeggio sistemato od attrezzato.

L'aiuto in forma creditizia od in forma contributiva o congiuntamente non potrà superare il 75 per cento della spesa ammissibile.

I mutui a tasso agevolato possono essere concessi applicando le disposizioni più favorevoli contenute nel primo comma, lettera *a*), dell'art. 10 della legge 10 maggio 1976, n. 352.

I premi di orientamento previsti dall'art. 12 della presente legge possono essere estesi alle iniziative previste dal presente articolo nei limiti e con gli importi indicati nel terzo comma del medesimo art. 12.

Titolo II

CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA ED UTILIZZAZIONE DELLE TERRE DISPONIBILI

Art. 17.

A favore degli imprenditori che anticipano la cessazione della propria attività agricola può essere concessa un'indennità il cui ammontare annuo, frazionabile in dodici mensilità a richiesta di parte, è commisurato ai seguenti livelli:

980 ECU per gli imprenditori coniugati;

653 ECU per gli imprenditori non coniugati o vedovi, per i coadiuvanti familiari permanenti agricoli e per lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente.

L'indennità di cessazione della attività agricola è corrisposta, alle condizioni stabilite dalle disposizioni contenute dai successivi articoli, in favore degli aventi titolo a decorrere dalla data di effettiva cessazione della attività medesima e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Art. 18.

L'indennità di cui all'art. 17 della presente legge può essere concessa, a domanda, agli imprenditori agricoli, titolari di aziende con superficie non superiore ai quindici ettari, che abbiano compiuto 55 anni e fino al sessantacinquesimo anno di età, appartenenti ad una delle sottoindicate categorie e che dedichino almeno il 50 per cento del loro lavoro all'attività agricola, ricavandone almeno il 50 per cento del reddito complessivo di lavoro:

a) proprietari coltivatori diretti o conduttori titolari di aziende agricole che destinano le terre agli scopi stabiliti dal presente titolo;

b) affittuari coltivatori diretti, affittuari conduttori di aziende agricole, enfiteuti, mezzadri e coloni, quando i proprietari delle rispettive aziende consentano la destinazione delle terre agli scopi predetti.

I titolari di aziende con superficie non superiore agli ettari 15, che si trovino nelle predette condizioni di reddito e di impiego di tempo lavorativo nell'attività agricola, possono chiedere l'indennità di cui al precedente articolo dal compimento del sessantesimo anno di età e goderne fino al sessantacinquesimo, a meno che non si tratti di vedove che abbiano acquisito la titolarità dell'azienda a seguito del decesso del coniuge o di invalidi affetti da una infermità che ne riduce la capacità lavorativa di almeno il 50 per cento, nei quali casi trovano applicazione le disposizioni del precedente comma.

L'indennità predetta può essere concessa, in ogni caso, agli imprenditori di età compresa tra i 55 e i 65 anni, le cui aziende ricadono nei territori di cui all'art. 2 della presente legge, qualunque sia la superficie relativa.

Per la concessione dell'indennità prevista dalla presente legge può essere preso in considerazione un solo imprenditore agricolo per la stessa superficie agricola utilizzata.

Per il calcolo del tempo attivo si fa riferimento ad una settimana lavorativa di 40 ore.

Per il reddito di lavoro si intende qualunque provento derivante da un'attività autonoma o subordinata, pubblica o privata, compreso il reddito derivante da trattamento pensionistico di fine attività lavorativa o di vecchiaia.

Per la determinazione dei diversi elementi di valutazione previsti dal presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le norme dell'art 11 della presente legge.

Art. 19.

Hanno altresì titolo all'indennità per la cessazione dell'attività agricola di cui all'art. 17 della presente legge, semprecchè ne facciano richiesta e si trovino in età compresa tra i 55 e i 65 anni, i coadiuvanti familiari permanenti agricoli, nonchè lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente che prestino la loro attività presso l'azienda il cui titolare benefici delle misure previste dalla presente legge.

L'indennità può essere concessa per ogni azienda limitatamente ad un coadiuvante familiare permanente oppure ad un lavoratore agricolo dipendente a carattere permanente.

La richiesta del coadiuvante familiare permanente prevale su quella del lavoratore agricolo dipendente a carattere permanente.

Ai fini anzidetti per lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente si intendono i lavoratori agricoli che abbiano esercitato prestazioni agricole subordinate nell'azienda destinata a scomparire almeno durante gli ultimi due anni prima della presentazione della domanda.

Sempre agli stessi fini si intendono per coadiuvanti familiari i lavoratori agricoli addetti stabilmente alla lavorazione o alla conduzione del fondo, che facciano parte del nucleo familiare anagrafico del titolare dell'azienda, quali parenti, nei limiti di cui all'art. 77 del codice civile, dell'imprenditore o del coniuge dello stesso ancorchè deceduto.

Art. 20.

Per gli imprenditori agricoli che anticipano la cessazione dell'attività, ai fini della concessione dell'indennità sono richieste le seguenti condizioni:

a) il richiedente deve avere esercitato, nelle situazioni di tempo e di reddito specificate all'art. 18 della presente legge, l'attività agricola, durante un periodo di almeno cinque anni prima della presentazione della domanda di indennità. In tale periodo è compresa l'attività svolta dal coniuge nei casi di subentro nella titolarità dell'azienda per decesso del coniuge stesso L'iscrizione negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce presunzione assoluta dell'effettivo svolgimento di attività agricola, per il corrispondente periodo di tempo. Nei casi in cui non operi la presunzione predetta, la prova dell'effettiva

attività agricola svolta nel periodo prescritto può essere fornita dall'interessato con ogni altro mezzo ritenuto valido dall'organo che provvede ad istruire la domanda;

b) il titolare dell'azienda, al momento della presentazione della domanda, non deve avere in corso di realizzazione un piano di sviluppo aziendale di cui al titolo precedente;

c) il richiedente non deve avere alienato con atto a titolo oneroso o a titolo gratuito, nel biennio precedente la domanda per l'indennità di cessazione dell'attività agricola, parte della propria azienda in misura superiore al 20 per cento della relativa superficie. Non si considerano a tali effetti atti di alienazione quelli conseguenti ad esproprio o a cessione per motivi di pubblica utilità o di interesse pubblico;

d) il richiedente deve impegnarsi, con atto sottoscritto ed autenticato da notaio o nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive aggiunte e modificazioni, a non esercitare ulteriore attività professionale agricola che comporti la commercializzazione dei prodotti ottenuti. L'inadempienza comporta la decadenza della concessione con l'immediato recupero a carico dell'inadempiente dell'indennità percepita fin dall'inizio, aumentata dagli interessi legali.

L'imprenditore può conservare per i bisogni familiari la proprietà di una parte del fondo ceduto, compresi i fabbricati rurali destinati ad abitazione ed annessi, per una estensione non superiore al 15 per cento dell'intera superficie. A sua scelta egli può trattenere la predetta quota aziendale anzicchè in proprietà a titolo di uso, ai sensi degli articoli 1021 e seguenti del codice civile.

Art. 21.

Per i coadiuvanti familiari e per i lavoratori agricoli dipendenti a titolo permanente di cui all'art. 19 della presente legge, ai fini della concessione dell'indennità prevista dall'articolo 17 della presente legge, sono richieste le seguenti condizioni:

a) abbiano esercitato l'attività agricola per almeno cinque anni prima della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due, ai sensi dell'art. 19, quarto comma, della presente legge, presso l'azienda che cessa l'attività agricola;

b) durante il predetto quinquennio abbiano dedicato all'attività agricola almeno il 50 per cento del loro tempo attivo;

c) siano stati e siano iscritti alle rispettive assicurazioni generali obbligatorie;

d) si impegnino a cessare la loro attività lavorativa in agricoltura nelle forme e con le conseguenze previste alla lettera *d*), del precedente articolo.

Art. 22.

La concessione dell'indennità di cui agli articoli precedenti e in ogni caso subordinata, oltre che alla cessazione dell'attività agricola da parte del beneficiario, nelle forme e con le conseguenze previste alla lettera *d*), dell'art. 20 della presente legge, alla destinazione della superficie nella quale si esercita l'attività agricola ai seguenti scopi:

affitto per almeno quindici anni o vendita o cessione in enfiteusi agli imprenditori agricoli che beneficiano delle misure di incoraggiamento previste dall'art. 8 della direttiva delle Comunità europee n. 159 del 17 aprile 1972 relativa all'ammodernamento delle aziende agricole e che comunque realizzino con l'accorpamento una maggiore produttività aziendale, previo accertamento degli organi regionali;

oppure destinazione a fini di utilità pubblica compreso l'imboschimento in relazione alle previsioni dei piani urbanistici comunali o comprensoriali o dei piani zonali.

La superficie agricola può essere altresì posta a disposizione degli organismi fondiari di cui al successivo art. 29 della presente legge, mediante vendita o affitto non inferiore a quindici anni, per essere destinata ad uno degli scopi sopra indicati.

Qualora non sia possibile utilizzare le superfici acquisite per uno degli scopi predetti, gli organismi medesimi possono destinarla alla formazione o all'arrotondamento di proprietà diretto-coltivatrici ai sensi della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 23.

I beneficiari dell'indennità per anticipata cessazione dell'attività agricola prevista dalla presente legge i quali risultino, al momento della cessazione stessa, assicurati obbligatoriamente per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi, possono, anche in mancanza dei requisiti previsti, ottenere, a domanda, l'autorizzazione alla prosecuzione delle assicurazioni predette mediante il versamento di contributi volontari secondo le norme vigenti nelle assicurazioni stesse.

Gli stessi beneficiari conservano altresì il diritto:

a) all'assistenza sanitaria da parte degli istituti o casse presso i quali erano assicurati al momento della cessazione dell'attività agricola e semprecchè l'assistenza stessa non spetti per altro titolo;

b) agli assegni familiari, qualora rivestano la qualifica di capo famiglia, nei limiti e modalità previsti per la categoria di appartenenza.

L'onere derivante dall'erogazione delle prestazioni di cui al precedente comma è assunto a completo carico dello Stato ed è rimborsato agli istituti, casse o gestioni interessate sulla base delle risultanze contabili di spesa rilevate annualmente dai rendiconti generali di gestione.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a coloro i quali, cessata l'attività agricola, si dedicano ad altre attività lavorative soggette all'obbligo delle assicurazioni sociali e limitatamente ai periodi di durata delle attività stesse.

Sono vietate eventuali diminuzioni delle prestazioni previdenziali e assistenziali con pregiudizio per i beneficiari dell'indennità; è altresì vietato ogni indebito aumento degli oneri contributivi a carico degli stessi Sono invece automaticamente estese ai destinatari dell'indennità gli eventuali miglioramenti delle prestazioni suddette, in modo che il trattamento di sicurezza sociale resti uguale rispetto a coloro che non hanno cessato l'attività.

All'erogazione dell'indennità per anticipata cessazione dell'attività agricola prevista dalla presente legge provvede, a norma dell'art. 46 della legge 9 maggio 1975, n. 153, l'Istituto nazionale per la previdenza sociale attraverso una gestione speciale che sarà alimentata finanziariamente mediante anticipazioni tratte da un fondo di rotazione a questo fine istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste a termini del sopracitato art. 46.

Art. 24.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvede, in conformità al disposto del primo comma dell'art. 32 della presente legge, all'accettazione delle domande di indennità per l'anticipata cessazione dell'attività agricola, all'istruttoria delle medesime, all'accertamento della sussistenza delle condizioni necessarie per la corresponsione dell'indennità, ivi compresa l'istruttoria relativa alla destinazione delle terre per gli scopi previsti dall'art. 22 della presente legge.

Qualora l'avente titolo all'indennità abbia fatto ricorso per la cessione del proprio fondo all'organismo fondiario, le certificazioni da questo rilasciate sono valide ai fini dell'espletamento delle relative incombenze istruttorie.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, esperiti gli adempimenti di propria competenza, rilascia motivato nulla-osta per il pagamento dell'indennità nel quale debbono essere compresi tutti gli elementi necessari per l'emanazione dei conseguenti atti amministrativi.

Il nulla-osta è trasmesso contemporaneamente all'Istituto nazionale per la previdenza sociale che provvede al pagamento ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che cura i rapporti finanziari con la Comunità europea.

Al termine di ciascun trimestre l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste deve comunicare al Ministero della agricoltura e delle foreste con appositi elenchi nominativi, distinti per provincia, le domande ricevute per la concessione dell'indennità di cessazione dell'attività agricola nonchè l'elenco dei nulla-osta emessi nel trimestre precedente.

Art. 25.

A favore di coloro che destinano le terre, di cui sono proprietari, agli scopi precisati nell'art. 22 della presente legge, può essere concesso altresì un premio di apporto strutturale che è pari:

a otto annualità del canone di affitto, determinato in base alle vigenti disposizioni in materia di equo canone, per gli aventi titolo di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*) dell'art. 26 della presente legge;

a sei annualità del canone di affitto, come sopra determinato, per gli aventi titolo indicati alla lettera *c*) del medesimo art. 26.

In ogni caso il premio di apporto strutturale è maggiorato del 25 per cento quando i terreni sono offerti in affitto.

Gli aventi titolo possono chiedere che l'ammontare del premio di apporto strutturale sia aggiunto a quello del prezzo di cessione dei terreni, ai fini della costituzione della rendita vitalizia di cui al terzo comma dell'art. 30 della presente legge.

E' esclusa la corresponsione del premio di apporto strutturale qualora il trasferimento del terreno sia in dipendenza di procedimento di esproprio per utilità pubblica.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste per la concessione del premio di apporto strutturale previsto dal presente articolo, è autorizzato ad accordare la preferenza in favore dei richiedenti i cui fondi ricadono nei territori indicati dall'art. 2 della presente legge e provvede agli adempimenti riportati nei primi due comma dell'art. 24 della presente legge in conformità al disposto del primo comma dell'art. 32 della presente legge.

Art. 26.

Il premio è corrisposto in un'unica soluzione, successivamente all'effettiva destinazione dei terreni in conformità alle utilizzazioni stabilite dal presente titolo.

Il premio di apporto strutturale può essere concesso, su domanda degli interessati:

a) agli imprenditori agricoli proprietari di terreni che fruiscano dell'indennità per la cessazione dell'attività agricola di cui ai precedenti articoli e destinino la terra alle utilizzazioni previste dall'art. 22 della presente legge.

Il premio si aggiunge all'indennità di cessazione dell'attività agricola, al prezzo di cessione dei terreni comprese le forme sostitutive di esso, e al canone di affitto;

b) ai proprietari dei terreni concessi a mezzadria, a colonia, in affitto o in enfiteusi che, avendo il loro affittuario, mezzadro, colono ed infiteuta chiesto l'indennità di cessazione di cui all'art. 17 della presente legge, pongano a disposizione i propri terreni per gli scopi previsti dall'art. 22 della presente legge;

c) ai proprietari che, pur senza avere titolo, per qualsiasi causa, all'indennità di cessazione dell'attività agricola, offrano i propri terreni di cui abbiano la disponibilità per gli scopi previsti dall'art. 22 della presente legge;

d) ai proprietari sui cui fondi gli affittuari, coloni, mezzadri, salariati e braccianti si impegnino a realizzare in forme associative, nell'azienda di cui divengano titolari per acquisto o per affitto per la durata di almeno 15 anni, un piano di sviluppo come previsto dal titolo precedente;

e) ai proprietari che cedono il fondo ai propri affittuari, coloni, mezzadri, salariati e braccianti in proprietà o in affitto per la durata di almeno 15 anni per destinarlo all'ingrandimento di aziende per la realizzazione di un piano di sviluppo ai sensi del precedente titolo I;

f) agli affittuari, mezzadri, coloni ed enfiteuti che cessino l'attività agricola anche in caso in cui possono fruire dell'indennità di cessazione dell'attività agricola di cui al presente titolo e che pongano i terreni da essi condotti a disposizione per gli scopi previsti dall'art. 22 della presente legge; in questo caso il premio di apporto strutturale a favore dell'affittuario, mezzadro, colono ed enfiteuta è cumulabile con quello previsto a favore del proprietario, il cui ammontare viene ridotto del 50 per cento;

g) ai proprietari concedenti a mezzadria e a colonia qualora trasformino in affitto della durata di almeno di quindici anni tali contratti; in ogni caso il premio può essere concesso uno sola volta per la stessa superficie agraria.

Art. 27.

A favore dei proprietari dei terreni affittati o concessi a mezzadria e a colonia iscritti nei ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per un imponibile non superiore a L. 2.000.000 che pongono i propri terreni a disposizione degli affittuari, dei mezzadri o dei coloni per le finalità della presente legge è concesso il premio di apporto strutturale di cui all'art. 25 della presente legge con una maggiorazione del 30 per cento.

La messa a disposizione dei terreni può avvenire o mediante vendita all'affittuario, al mezzadro o al colono al prezzo di cui al primo comma dell'art. 30 della presente legge o mediante stipulazione con gli stessi di un contratto di affitto per una durata non inferiore a quindici anni soggetto alle disposizioni generali in materia di affitto.

I terreni medesimi possono altresì essere ceduti in proprietà all'organismo fondiario di cui all'art. 29 della presente legge, con l'obbligo di questo di rivenderli sempre alle condizioni di cui all'art. 30 della presente legge, o di concederli in affitto con un contratto di durata non inferiore a quindici anni senza soluzione di continuità e con il pieno rispetto delle condizioni preesistenti.

Art. 28.

In conformità al disposto dell'ultimo comma dell'art. 25 della presente legge, al pagamento del premio di apporto strutturale di cui agli articoli precedenti si provvede in base al nulla-osta degli organismi fondiari quando il terreno è stato ad essi ceduto in vendita o in affitto per le destinazioni previste dalla direttiva n. 160 del 17 aprile 1972 e dalla presente legge. Nelle altre ipotesi si provvede direttamente.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e l'Ente di sviluppo agricolo quale organismo fondiario informano trimestralmente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste della loro attività in generale, concernente le funzioni ad essi attribuite dal titolo II della presente legge ed in particolare forniscono dettagliate notizie in ordine alla destinazione delle terre acquisite per gli scopi di cui all'art. 22 della presente legge per consentire la più sollecita definizione dei rapporti finanziari con gli organi comunitari.

Art. 29.

All'Ente di sviluppo agricolo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 5, ultimo comma, e 22, ultimi due commi, della presente legge, sono attribuite le funzioni di organismo fondiario disciplinate dagli articoli 39 e 47 della legge 9 maggio 1975, n. 153

Art. 30.

Il prezzo di cessione delle terre da parte dell'organismo fondiario agli imprenditori che realizzano un piano di sviluppo agricolo non può essere superiore a quello corrisposto all'originario proprietario; il canone per l'affitto dei terreni da parte degli imprenditori predetti all'organismo fondiario e da parte di questo agli originari imprenditori è corrisposto in base alle vigenti disposizioni di legge in materia di equo canone.

Il pagamento del prezzo di cessione delle terre al proprietario da parte dell'organismo fondiario avrà luogo in tre rate di cui la prima al momento della stipula dell'atto e le altre due entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla stipula predetta.

Gli aventi diritto possono chiedere che, in luogo della corresponsione del prezzo di vendita delle terre, venga costituita a loro favore, con l'ammontare del prezzo medesimo, una rendita vitalizia da determinarsi sulla base della « tariffa di rendita vitalizia immediata », adottata dall'Istituto nazionle delle assicurazioni ed approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Detta rendita è reversibile a favore del coniuge superstite, dei figli minori e dei figli maggiori di età inabili al lavoro.

L'organismo fondiario, in presenza di idonee condizioni, destina immediatamente la terra all'ingrandimento dell'azienda, mediante cessione in proprietà o in affitto per almeno quindici anni o in enfiteusi, se acquisita a titolo di proprietà, o in subaffitto per almeno quindici anni, se acquisita in affitto, a imprenditori singoli o associati che abbiano presentato o si impegnino a presentare un piano di sviluppo aziendale; ovvero a rimboschimento o a scopi non agricoli, favorendo la realizzazione di pubbliche iniziative per l'utilizzazione dei fondi medesimi a fini ricreativi, sportivi, turistici e di conservazione o miglioramento dell'ambiente naturale.

L'organismo, nell'ambito delle sue disponibilità deve soddisfare tempestivamente le richieste dell'imprenditore di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della presente legge, rilasciando dichiarazione d'impegno che deve essere allegata al piano di sviluppo.

L'organismo può anche procedere con atti precari all'immediata messa a disposizione delle terre richieste, salvo l'adozione di provvedimenti definitivi a seguito dell'approvazione del piano di sviluppo.

I terreni che non possono essere destinati agli scopi di miglioramento strutturale verranno utilizzati nell'ambito dei piani zonali per operazioni di riordino fondiario, di accorpamento, per iniziative sperimentali dimostrative o per formazione di aziende silvopastorali.

Qualora i terreni suscettibili di utilizzazione agricola non possono essere immediatamente destinati agli scopi di miglioramento strutturale, gli organismi medesimi debbono adottare misure temporanee di utilizzazione anche mediante concessioni precarie a terzi, che sono in ogni caso obbligati a rilasciare i fondi in qualunque momento, a richiesta dell'organismo fondiario. Tali concessioni non possono avere una durata superiore ad un anno.

In deroga a qualsiasi contraria disposizione, l'organismo fondiario ha facoltà di subaffittare, per gli scopi di cui alla presente legge, senza bisogno di consenso del proprietario, i terreni ricevuti in affitto.

Titolo III

Procedure d'attuazione e norme varie

Art. 31.

La misura dei contributi, delle agevolazioni e delle indennità previste dalla presente legge è ancorata ai livelli disposti in ECU per i corrispondenti interventi previsti dalle leggi 9 maggio 1975, n. 153, e 10 maggio 1976, n. 352, e loro aggiunte e modificazioni, e ad essa va applicato il tasso di conversione vigente al momento dell'assunzione dell'impegno della spesa occorrente per la concessione dei benefici.

Analogo criterio di conversione sarà adottato per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e posti, anche a titolo di anticipazioni sulle azioni che per le medesime finalità potranno essere determinate dallo Stato o dalla Comunità economica europea, ad esclusivo carico del bilancio della Regione.

Art. 32.

Per le richieste di intervento di cui all'art. 3, primo, secondo, quarto, quinto e sesto trattino, ed agli articoli 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 16 della presente legge, la relativa istruttoria ed approvazione, nonchè per la concessione delle connesse provvidenze ed agevolazioni si applica il disposto dell'art. 49, primo e secondo comma, della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36.

Le richieste di cui al precedente comma debbono essere accettate o respinte entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di ricezione.

I comitati provinciali per gli interventi in agricoltura, istituiti dall'art. 50 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, hanno il compito di esprimere il proprio parere in merito alla rispondenza dei piani aziendali di sviluppo, di cui all'art. 5 della presente legge, agli strumenti programmatici indicati dall'art. 1 della presente legge, nonchè di accertare nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, il requisito della capacità professionale del richiedente.

Art. 33.

Per la realizzazione di organiche opere di irrigazione a carattere collettivo gli incentivi previsti dalle leggi vigenti sono aumentati fino al massimo del 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile quando i programmi irrigui consentono, a conclusione delle opere, che almeno il 40 per cento della superficie agricola utilizzata sia sfruttata da aziende che abbiano avuto l'approvazione del piano di sviluppo o che il 70 per cento di detta superficie sia utilizzata da aziende che producono redditi di lavoro conformemente agli obiettivi di sviluppo di cui all'art. 7 della presente legge.

I contributi previsti dal terzo comma dell'art. 5 della legge 14 agosto 1971, n. 817, per l'esecuzione di opere di ricomposizione o di riordinamento fondiario, di interesse particolare o di interesse comune a più fondi, sono aumentati del 5 per cento quando ricorrono le condizioni di utilizzazione fondiaria richiamate nel precedente comma.

Art. 34.

Agli adempimenti previsti dall'art. 26, comma quarto e quinto, e dall'art. 28 della legge 9 maggio 1975, n. 153, nonchè a quelli previsti dalle norme, non espressamente citate dai precedenti articoli, di cui ai titoli III e IV della sopracitata legge ed alla legge 10 maggio 1976, n. 352, provvede l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

Art. 35.

Per l'esecuzione di studi, ricerche ed indagini conoscitive che possono costituire una valida base per determinare le linee di intervento più adeguate per il superamento dei problemi attinenti al settore agricolo, anche sotto il profilo delle connessioni con le azioni di politica agraria nazionale e comunitaria, presso l'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è istituita una apposita « Consulta di studi e ricerche applicate », che è costituita da n. 10 esperti particolarmente qualificati nei settori economici, agronomici, zootecnici, strutturali, associazionistici e della valorizzazione e collocamento dei prodotti dell'agricoltura.

Della consulta prevista dal precedente comma fanno altresì parte:

l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, che la presiede;

il direttore regionale dell'agricoltutra, preposto alla direzione degli interventi strutturali che può essere delegato a presiedere la consulta stessa;

il direttore regionale delle foreste;

un dirigente tecnico e due dirigenti amministrativi, fra i quali ultimi uno assolverà le funzioni di segretario, dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;

un dirigente della presidenza della Regione;

un consigliere dell'ufficio legislativo e legale della presidenza della Regione.

I componenti della consulta sono nominati con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, e durano in carica un triennio.

I componenti che senza giustificato motivo non intervengono ai lavori della consulta per più di due sedute consecutive o che non espletano gli incarichi loro affidati, vengono dichiarati decaduti e sono sostituiti con le modalità previste dal terzo comma del presente articolo.

A favore della consulta predetta si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88.

Per le finalità previste dal primo comma del presente articolo, previo parere della consulta anzidetta anche sulla misura dei relativi compensi ed oneri, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con specializzate agenzie o gruppi di studi o analoghe organizzazioni, purchè risultino professionalmente riconosciute con personalità giuridica sotto il profilo sia fiscale che contributivo, nonchè ad affidare specifici incarichi agli stessi componenti della consulta.

Alle convenzioni ed agli incarichi di cui al precedente comma si applicano le disposizioni previste dall'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24 e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 36.

Le disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 9 maggio 1975, n. 153, si applicano per le richieste intese ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge.

Art. 37.

Per le finalità previste dalla presente legge sono autorizzate a carico del bilancio della Regione le seguenti spese:

	1980	1981	1982	Successivi
Art. 7, terzo comma	50,—	50,—	50,—	Limite impegno ventennale per l'anno 1980
Art. 8, secondo comma	250,—	250,—	250,—	Limite impegno ventennale per l'anno 1980
Art. 12	200,—	1.050,—	1.050,—	
Art. 13, primo comma	200,—	1.050,—	1.050,—	
Art. 34	100,—	—	—	
	800,—	2.400,—	2.400,—	

Art. 38.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle finalità previste dagli articoli 7, 9, 11, 13 e 15, nonchè del titolo II della presente legge, si provvede nei limiti dei finanziamenti disposti dallo Stato per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 10, 18, 23 e 41 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e di cui agli articoli 5, 6, 10 e 12 della legge 10 maggio 1976, n. 352.

All'onere di lire 800 milioni a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1980, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio medesimo.

Gli oneri a carico del bilancio della Regione per gli esercizi successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 5.1.12.1: «Sviluppo dell'economia agricola di montagna e di talune zone svantaggiate».

Art 39.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 9 agosto 1980

D'ACQUISTO

ALEPPO

(*Omissis*).

LEGGE 9 agosto 1980, n. **81.**

Provvidenze per il risanamento finanziario dell'Ente acquedotti siciliani.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 16 *agosto* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle more del trasferimento ai comuni o consorzi di comuni degli impianti e delle reti acquedottistiche l'assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a corrispondere all'Ente acquedotti siciliani, dandone comunicazione alla commissione legislativa competente dell'assemblea regionale, la somma di lire 6.000 milioni per interventi urgenti, oltre quelli manutentori, compresi quelli di trasporto di acqua fuori della rete acquedottistica, anche con mezzi propri.

E' altresì autorizzato a corrispondere la somma di lire 9.000 milioni previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale, per il ripianamento della situazione debitoria contratta a fare data dal 1° gennaio 1978.

Art. 2.

All'onere di lire 15 000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1980 si fa fronte con parte delle disponibilità del cap 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 9 agosto 1980

D'ACQUISTO

NATOLI

(11399)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1980, n. **59.**

Assunzioni di personale a tempo determinato per lo svolgimento dei corsi nei centri di formazione professionale dell'I.R.Fo.P.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 112 *del* 3 *novembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'istituto regionale per la formazione professionale è autorizzato ad operare annualmente assunzioni a tempo determinato, in aggiunta al personale assegnato, per la parte di attività che non può essere svolta da quest'ultimo e fino al livello necessario per la gestione del piano di formazione professionale approvato dalla giunta regionale e affidato all'istituto.

Art. 2.

Il consiglio di amministrazione dell'I.R.Fo.P. stabilisce annualmente, sentite le organizzazioni sindacali di cui all'art. 52 della legge regionale n. 48/1975 ed in attuazione dell'art. 32 della legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, il numero delle assunzioni necessarie, le qualifiche da ricoprire, le modalità ed i criteri di selezione degli aspiranti.

In ogni modo può farsi luogo alle predette assunzioni solamente nelle seguenti ipotesi:

1) integrazione del personale necessario allo svolgimento dei corsi nei centri di formazione professionale;

2) svolgimento di corsi in località che non siano sede di centri permanenti;

3) supplenza del personale temporaneamente assente limitatamente al periodo di assenza;

4) svolgimento di attività formative di carattere straordinario e particolare.

Art. 3.

I rapporti di lavoro sono stipulati per il tempo necessario all'attività istituzionale dell'I.R.Fo.P. e alla loro scadenza cessano ad ogni effetto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 3 novembre 1980

COMELLI

(11670)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810050)